



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 19.5.2022  
COM(2022) 234 final

PART 1/2

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL  
CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO  
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Quadro di valutazione UE della giustizia 2022**

## 1. INTRODUZIONE

L'esistenza di sistemi giudiziari efficienti è fondamentale per l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'UE, così come per preservare lo Stato di diritto e i valori su cui si fonda l'UE, che sono condivisi dagli Stati membri. Quando applicano il diritto dell'UE, gli organi giurisdizionali nazionali fungono da organi giurisdizionali dell'UE. Sono innanzitutto gli organi giurisdizionali nazionali che assicurano che i diritti e gli obblighi sanciti dal diritto dell'UE siano attuati correttamente (articolo 19 del trattato sull'Unione europea (TUE)).

Inoltre disporre di sistemi giudiziari efficienti è altresì essenziale per la fiducia reciproca e per migliorare il clima a favore degli investimenti e la sostenibilità della crescita a lungo termine. Questo è il motivo per cui migliorare l'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari nazionali continua a costituire una priorità del semestre europeo – il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche dell'UE. L'analisi annuale della crescita sostenibile 2022<sup>1</sup>, che stabilisce le priorità della politica economica e per l'occupazione dell'UE, conferma il collegamento tra sistemi giudiziari efficienti e contesto imprenditoriale degli Stati membri. Sistemi giudiziari correttamente funzionanti e pienamente indipendenti possono avere un impatto positivo sugli investimenti e sono fondamentali per la protezione degli investimenti e contribuiscono così alla produttività e alla competitività. I sistemi giudiziari sono importanti anche per garantire a livello transfrontaliero un'efficace esecuzione dei contratti, delle decisioni amministrative e della risoluzione delle controversie, che sono elementi fondamentali per il funzionamento del mercato unico<sup>2</sup>.

In questo contesto, il quadro di valutazione UE della giustizia fornisce una panoramica annuale di indicatori che si concentrano sui parametri essenziali di un sistema giudiziario efficiente:

- efficienza;
- qualità;
- indipendenza.

Il quadro di valutazione 2022 sviluppa ulteriormente gli indicatori per tutti e tre gli aspetti, tra cui l'accessibilità alla giustizia per le persone con disabilità e ancora la digitalizzazione della giustizia, che ha svolto un ruolo importante nel preservare il funzionamento degli organi giurisdizionali durante la pandemia di COVID-19, nonché più in generale, nel promuovere sistemi giudiziari efficienti e accessibili<sup>3</sup>. La presente edizione rafforza la dimensione "imprese" su tutti e tre gli aspetti includendo dati nuovi sull'efficienza amministrativa, sulle garanzie giuridiche in relazione alle decisioni amministrative e sulla fiducia nella protezione degli investimenti. Infine, per la prima volta, il quadro di valutazione 2022 presenta gli effetti della pandemia di COVID-19 sull'efficienza dei sistemi giudiziari.

---

<sup>1</sup> COM(2021) 740 final.

<sup>2</sup> Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Individuare e affrontare le barriere al mercato unico (COM(2020) 93 final) e il documento SWD(2020) 54 final che l'accompagna.

<sup>3</sup> Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità* (COM(2020) 710 final) e il documento SWD(2020) 540 final che l'accompagna.

– Il meccanismo europeo per lo Stato di diritto –

Come annunciato negli orientamenti politici della presidente von der Leyen, la Commissione ha istituito un meccanismo europeo globale per lo Stato di diritto allo scopo di rafforzare il monitoraggio della situazione negli Stati membri. Il meccanismo per lo Stato di diritto funge da strumento preventivo, intensificando il dialogo e la consapevolezza comune delle questioni attinenti allo Stato di diritto. Al centro del nuovo meccanismo vi è la relazione annuale sullo Stato di diritto, che fornisce una sintesi degli sviluppi significativi, sia positivi che negativi, in tutti gli Stati membri e nell'Unione nel suo complesso. La relazione sullo Stato di diritto 2021, pubblicata il 20 luglio 2021, si basava su una serie di fonti, tra cui il quadro di valutazione UE della giustizia<sup>4</sup>. Inoltre, come annunciato dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021, la relazione 2022 sullo Stato di diritto includerà raccomandazioni agli Stati membri. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 è stato inoltre ulteriormente sviluppato, anche per tenere conto della necessità di informazioni comparative supplementari individuata durante la preparazione della relazione sullo Stato di diritto 2021, al fine di fornire un sostegno alle relazioni annuali sullo Stato di diritto.

***Che cos'è il quadro di valutazione UE della giustizia?***

Il quadro di valutazione UE della giustizia è uno strumento informativo comparativo annuale. Il suo scopo è aiutare l'Unione europea e gli Stati membri a migliorare l'efficienza dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali fornendo dati oggettivi, attendibili e comparabili su una serie di indicatori pertinenti per la valutazione i) dell'efficienza, ii) della qualità, e iii) dell'indipendenza dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri. Pertanto non presenta una graduatoria unica generale, piuttosto fornisce una panoramica sul funzionamento dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri in base a indicatori che presentano un interesse e una pertinenza comuni per tutti gli Stati membri.

Il quadro di valutazione non promuove un tipo particolare di sistema giudiziario e tratta tutti gli Stati membri su un piano di parità.

Qualunque sia il modello applicato dal sistema giudiziario nazionale o la tradizione giuridica su cui si basa, l'efficienza, l'indipendenza e la qualità sono alcuni dei parametri essenziali di un sistema giudiziario efficiente. I dati relativi a tali tre parametri vanno letti congiuntamente, dato che tutti e tre sono spesso correlati (le iniziative volte a migliorarne uno possono incidere su un altro).

Il quadro di valutazione presenta principalmente indicatori relativi a contenziosi civili, commerciali e amministrativi oltre che, a condizione che vi sia disponibilità dei dati, a talune cause penali (ossia cause relative al riciclaggio di denaro esaminate da organi giurisdizionali di primo grado), al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a creare un ambiente più favorevole agli investimenti, alle imprese e ai cittadini. Il quadro di valutazione è uno strumento comparativo che evolve attraverso il dialogo con gli Stati membri e il Parlamento europeo<sup>5</sup>. Il suo obiettivo è identificare i parametri essenziali di un sistema giudiziario efficiente e fornire dati annuali pertinenti.

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report/2021-rule-law-report-communication-and-country-chapters\\_it](https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report/2021-rule-law-report-communication-and-country-chapters_it).

<sup>5</sup> Ad esempio, la risoluzione del Parlamento europeo, del 29 maggio 2018, sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (P8\_TA(2018)0216).

### *Qual è la metodologia del quadro di valutazione UE della giustizia?*

Il quadro di valutazione si avvale di una serie di fonti di informazione. La commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, alla quale la Commissione ha chiesto di svolgere uno studio specifico annuale, fornisce molti dei dati quantitativi. I dati riguardano il periodo dal 2012 al 2020 e sono stati forniti dagli Stati membri secondo la metodologia della CEPEJ. Lo studio contiene altresì osservazioni dettagliate e schede per paese che contestualizzano meglio le informazioni. Pertanto andrebbero lette unitamente ai dati<sup>6</sup>.

I dati sulla durata dei procedimenti raccolti dalla CEPEJ mostrano i "tempi di trattazione", ossia un calcolo della durata dei procedimenti giudiziari (basato sul rapporto tra cause pendenti e cause definite). I dati sull'efficienza degli organi giurisdizionali e delle autorità amministrative nell'applicare il diritto dell'UE in settori specifici mostrano la durata media dei procedimenti ottenuta dalla durata effettiva delle azioni giudiziarie. Si noti che la durata dei procedimenti giudiziari può variare molto da area ad area all'interno degli Stati membri, in particolare nei centri urbani dove le attività commerciali possono determinare un maggiore carico giudiziario.

Tra le altre fonti di informazione, che riguardano il periodo dal 2012 al 2021, si annoverano: il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali<sup>7</sup>, la rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ)<sup>8</sup>, la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE (NPSJC)<sup>9</sup>, l'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'UE (ACA-Europa)<sup>10</sup>, il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE)<sup>11</sup>, la rete europea della concorrenza (REC)<sup>12</sup>, il comitato per le comunicazioni (COCOM)<sup>13</sup>, l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale<sup>14</sup>, la rete di cooperazione per la tutela dei

<sup>6</sup> [https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_it).

<sup>7</sup> Per contribuire a preparare il quadro di valutazione UE della giustizia e promuovere lo scambio di migliori pratiche sull'efficienza dei sistemi giudiziari, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di designare due referenti, uno della magistratura e uno del ministero della Giustizia. Questo gruppo informale si riunisce periodicamente.

<sup>8</sup> L'ENCJ riunisce le istituzioni nazionali degli Stati membri dell'UE che sono indipendenti dal potere esecutivo e legislativo e hanno la responsabilità di aiutare la magistratura a garantire la giustizia in modo indipendente: <https://www.encj.eu/>.

<sup>9</sup> La NPSJC mette a disposizione un forum che offre alle istituzioni europee la possibilità di richiedere il parere delle Corti supreme e le avvicina, incoraggiando la discussione e lo scambio di idee: <http://network-presidents.eu/>.

<sup>10</sup> ACA-Europa è composta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dai Consigli di Stato o dalle Corti supreme amministrative di ciascuno degli Stati membri dell'UE: <http://www.juradmin.eu/index.php/en/>.

<sup>11</sup> Il CCBE rappresenta gli ordini forensi europei nei loro interessi comuni dinanzi alle istituzioni europee e altre istituzioni internazionali. Agisce regolarmente come collegamento tra i suoi membri e le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali e altre organizzazioni del settore giuridico in tutto il mondo: <https://www.ccbe.eu/>.

<sup>12</sup> La REC è stata istituita come forum di discussione e cooperazione tra le autorità europee garanti della concorrenza nei casi in cui trovano applicazione gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La REC costituisce il quadro per i meccanismi di stretta cooperazione di cui al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Attraverso la REC, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di tutti gli Stati membri dell'UE collaborano tra loro: [http://ec.europa.eu/competition/ecn/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html).

<sup>13</sup> Il COCOM è composto da rappresentanti degli Stati membri dell'UE. Il suo ruolo principale è quello di fornire un parere sui progetti di misure che la Commissione intende adottare in merito a questioni concernenti il mercato digitale: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/communications-committee>.

<sup>14</sup> L'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è una rete di esperti e portatori di interessi specializzati. È composto da rappresentanti del settore pubblico e privato, che collaborano a gruppi di lavoro attivi: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home>.

consumatori (CPC)<sup>15</sup>, il gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (EGMLTF)<sup>16</sup>, Eurostat<sup>17</sup> e la rete europea di formazione giudiziaria (EJTN)<sup>18</sup>.

Nel corso degli anni la metodologia del quadro di valutazione è stata ulteriormente sviluppata e perfezionata in stretta collaborazione con il gruppo di referenti degli Stati membri sui sistemi giudiziari nazionali, in particolare mediante un questionario (aggiornato annualmente) e la raccolta di dati su determinati aspetti del funzionamento dei sistemi giudiziari.

La disponibilità di dati, in particolare per quanto concerne gli indicatori di efficienza dei sistemi giudiziari, continua a migliorare. Ciò è dovuto al fatto che molti Stati membri hanno investito nella loro capacità di produrre statistiche migliori nel settore giudiziario. Laddove persistano difficoltà nella raccolta o nella fornitura di dati, la causa risiede nell'insufficienza di capacità statistiche o nel fatto che le categorie nazionali alle quali si riferiscono i dati raccolti non corrispondono esattamente a quelle usate per il quadro di valutazione. Soltanto in pochissimi casi la carenza di dati è dovuta all'assenza di contributo di talune autorità nazionali. La Commissione continua a incoraggiare gli Stati membri a ridurre ulteriormente questa carenza di dati.

***In che modo il quadro di valutazione UE della giustizia contribuisce al semestre europeo e come si ricollega al dispositivo per la ripresa e la resilienza?***

Il quadro di valutazione fornisce elementi per la valutazione dell'efficienza, della qualità, dell'indipendenza dei sistemi giudiziari nazionali. Nel fare ciò esso mira ad aiutare gli Stati membri a rendere i rispettivi sistemi giudiziari nazionali più efficienti. Paragonando le informazioni sui sistemi giudiziari degli Stati membri, il quadro di valutazione facilita l'individuazione delle migliori pratiche e delle carenze e contribuisce a tenere sotto controllo sfide e progressi compiuti. Nel contesto del semestre europeo vengono svolte valutazioni specifiche per paese attraverso un dialogo bilaterale con le autorità nazionali e i portatori di interessi in questione. Laddove le carenze individuate abbiano rilevanza macroeconomica, l'analisi svolta durante il semestre europeo può portare la Commissione a proporre al Consiglio di adottare raccomandazioni specifiche per paese per migliorare i sistemi giudiziari nazionali nei singoli Stati membri<sup>19</sup>. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza metterà a disposizione oltre 670 miliardi di EUR sotto forma di prestiti e sostegno finanziario non rimborsabile, dei quali almeno il 20 % dovrebbe essere destinato da ciascuno Stato membro alla transizione digitale. Il dispositivo offre l'opportunità di dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese relative ai sistemi giudiziari nazionali e di accelerare gli sforzi nazionali volti a completare la trasformazione digitale dei sistemi giudiziari. I pagamenti a favore degli Stati membri nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza basati sui risultati sono subordinati al conseguimento di traguardi e obiettivi. In tale contesto, la Commissione deve pertanto valutare costantemente se i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri sono attuati in modo soddisfacente al fine di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un

<sup>15</sup> Il CPC è una rete di autorità nazionali responsabili dell'attuazione della normativa in materia di tutela dei consumatori nell'UE e nei paesi del SEE:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/scoreboard/performance\\_by\\_governance\\_tool/consumer\\_protection\\_cooperation\\_network/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/consumer_protection_cooperation_network/index_en.htm).

<sup>16</sup> L'EGMLTF si riunisce periodicamente per condividere opinioni e assistere la Commissione nella definizione di politiche e nella redazione di nuove leggi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo:

[http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/index_en.htm).

<sup>17</sup> Eurostat è l'ufficio statistico dell'UE: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main>.

<sup>18</sup> La REFG costituisce la principale piattaforma e il principale promotore della formazione e dello scambio di conoscenze dei magistrati europei. <https://www.ejtn.eu/en/>.

<sup>19</sup> Nel contesto del semestre europeo il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, ha rivolto raccomandazioni specifiche per paese relative ai rispettivi sistemi giudiziari a sette Stati membri nel 2019 (HR, IT, CY, HU, MT, PT e SK) e a otto Stati membri nel 2020 (HR, IT, CY, HU, MT, PL, PT e SK). La Commissione monitora inoltre le riforme giudiziarie in BG e RO nell'ambito del meccanismo di cooperazione e verifica. Non vi sono state raccomandazioni specifiche per paese nel 2021 in ragione dei processi in corso del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

numero significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo<sup>20</sup>.

***Perché l'esistenza di sistemi giudiziari efficienti è importante per la creazione di un contesto favorevole agli investimenti delle imprese?***

I sistemi giudiziari efficaci che sostengono lo Stato di diritto hanno un impatto economico positivo, il che è particolarmente importante nel contesto del semestre europeo e del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Dove e quando i sistemi giudiziari garantiscono il rispetto dei diritti, i creditori sono più inclini a concedere prestiti, le imprese hanno maggiore fiducia e sono dissuase dall'assumere comportamenti opportunistici, i costi delle operazioni si riducono e vi sono maggiori probabilità che le imprese innovative investano. In effetti un sistema giudiziario efficace è essenziale per una crescita economica sostenuta. Può migliorare il contesto imprenditoriale, promuovere l'innovazione, attrarre investimenti esteri diretti, garantire entrate fiscali e sostenere la crescita economica. I vantaggi di sistemi giudiziari nazionali ben funzionanti per l'economia sono corroborati da un'ampia serie di studi e documenti accademici, redatti anche dal Fondo monetario internazionale (FMI)<sup>21</sup>, dalla Banca centrale europea (BCE)<sup>22</sup>, dalla rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ)<sup>23</sup>, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)<sup>24</sup>, dal Forum economico mondiale (FEM)<sup>25</sup> e dalla Banca mondiale<sup>26</sup>.

Da uno studio è emerso che una riduzione della durata dei procedimenti giudiziari dell'1 % (misurata in termini di tempi di trattazione<sup>27</sup>) può aumentare il tasso di crescita del numero delle imprese<sup>28</sup> e che un aumento dell'1 % delle imprese che percepiscono il sistema giudiziario come indipendente tende ad essere associato a un aumento del fatturato delle imprese e alla crescita della relativa produttività<sup>29</sup>. Un altro

<sup>20</sup> Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e articolo 24, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

<sup>21</sup> IMF, Regional Economic Outlook, novembre 2017, *Europe: Europe Hitting its Stride*, pag. xviii, 40, 70: <https://www.imf.org/~media/Files/Publications/REO/EUR/2017/November/eur-booked-print.ashx?la=en>.

<sup>22</sup> BCE, *Structural policies in the euro area*, giugno 2018, ECB Occasional Paper Series n. 210: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op210.en.pdf?3db9355b1d1599799aa0e475e5624651>.

<sup>23</sup> Rete europea dei Consigli di giustizia e Montaigne Centrum per lo Stato di diritto e l'amministrazione della giustizia dell'Università di Utrecht, *Economic value of the judiciary – A pilot study for five countries on volume, value and duration of large commercial cases*, giugno 2021: <https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-Reports/Economic%20value%20of%20the%20judiciary%20-%20pilot%20study.pdf>.

<sup>24</sup> Cfr., ad esempio, *What makes civil justice effective?*, OCSE, dipartimento Economia, Policy Note 18, giugno 2013 e *The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics*, OCSE, dipartimento Economia, Working Paper 1060.

<sup>25</sup> Forum economico mondiale, *The Global Competitiveness Report 2019*, ottobre 2019: <https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019>.

<sup>26</sup> Banca Mondiale, *World Development Report 2017: Governance and the Law, Chapter 3: The role of law*, pagg. 83, 140: <http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017>.

<sup>27</sup> L'indicatore "tempi di trattazione" corrisponde al numero di cause rimaste senza definizione diviso per il numero di cause definite alla fine di un anno, moltiplicato per 365 (giorni). È un indicatore standard sviluppato dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa: [http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default\\_en.asp](http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp).

<sup>28</sup> Vincenzo Bove and Leandro Elia, *The judicial system and economic development across EU Member States*, Relazione tecnica del JRC, EUR 28440 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2017: [http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594\\_2017\\_the\\_judicial\\_system\\_and\\_economic\\_development\\_across\\_eu\\_member\\_states.pdf](http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594_2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf).

<sup>29</sup> Ibidem.

studio ha evidenziato l'esistenza di una correlazione positiva tra indipendenza della magistratura percepita e flussi di investimenti diretti esteri<sup>30</sup>.

Numerose indagini hanno inoltre evidenziato l'importanza dell'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali per le imprese. Ad esempio, in un sondaggio il 93 % delle imprese di grandi dimensioni ha riferito di esaminare sistematicamente e continuamente le condizioni dello Stato di diritto (compresa l'indipendenza della magistratura) nei paesi di investimento<sup>31</sup>. In un altro sondaggio più della metà delle piccole e medie imprese (PMI) ha risposto che il costo e la durata eccessiva dei procedimenti giudiziari erano rispettivamente tra i motivi principali a spingere le stesse a non avviare un procedimento giudiziario in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale<sup>32</sup>. Anche la comunicazione "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico"<sup>33</sup> e la comunicazione relativa al piano d'azione per l'applicazione delle norme del mercato unico<sup>34</sup> della Commissione mettono in evidenza l'importanza di sistemi giudiziari efficienti per il funzionamento del mercato unico, in particolare per le imprese.

### ***In che modo la Commissione sostiene l'attuazione di riforme giudiziarie soddisfacenti attraverso l'assistenza tecnica?***

Gli Stati membri possono avvalersi dell'assistenza tecnica offerta dalla direzione generale per il Sostegno alle riforme strutturali (DG REFORM) nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico<sup>35</sup>, la cui dotazione totale nel periodo 2021-2027 è di 864,4 milioni di EUR. Dal 2021 lo strumento di sostegno tecnico sostiene progetti direttamente collegati all'efficacia della giustizia, quali la digitalizzazione della giustizia, la riforma delle mappe giudiziarie o un migliore accesso alla giustizia. Lo strumento di sostegno tecnico integra anche le misure proposte dalla Commissione volte a far fronte alle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto è in grado di sostenere gli Stati membri nella preparazione e nell'attuazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza. I piani per la ripresa e la resilienza comprendono azioni, tra le altre, relative a rendere la giustizia più efficace: digitalizzazione della giustizia, riduzione degli arretrati e miglioramento della gestione degli organi giurisdizionali e delle cause.

<sup>30</sup> *Effect of judicial independence on foreign direct investment in Eastern Europe and South Asia*, Bülent Dogru, 2012, MPRA Munich Personal RePEc Archive: [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/40471/1/MPRA\\_paper\\_40322.pdf](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/40471/1/MPRA_paper_40322.pdf). Gli Stati membri dell'UE inclusi nello studio erano: BG, HR, CZ, EE, HU, LV, LT, RO, SK e SI.

<sup>31</sup> The Economist Intelligence Unit, *Risk and Return – Foreign Direct Investment and the Rule of Law*, 2015 [http://www.biicl.org/documents/625\\_d4\\_fdi\\_main\\_report.pdf](http://www.biicl.org/documents/625_d4_fdi_main_report.pdf), pag. 22.

<sup>32</sup> Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Proprietà intellettuale (PI) - Quadro di valutazione delle PMI 2016: [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/sme\\_scoreboard\\_study\\_2016/Executive-summary\\_it.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Executive-summary_it.pdf).

<sup>33</sup> COM(2020) 93 final e SWD(2020) 54 final.

<sup>34</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico* (COM(2020) 94 final), in particolare le azioni 4, 6 e 18.

<sup>35</sup> [https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp\\_it](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_it).

Il regolamento sullo strumento di sostegno tecnico è stato adottato nel marzo 2021. Secondo l'articolo 5 tale atto mira a sostenere: "[...] la riforma istituzionale e il funzionamento efficiente e orientato al servizio della pubblica amministrazione e del governo elettronico, la semplificazione normativa e procedurale, le attività di audit, l'incremento della capacità di assorbimento dei fondi dell'Unione, la promozione della cooperazione amministrativa, un effettivo Stato di diritto, la riforma dei sistemi giudiziari, lo sviluppo delle capacità delle autorità antitrust e garanti della concorrenza, il potenziamento della vigilanza finanziaria e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro" (grassetto e sottolineatura aggiunti).

### ***In che modo il programma Giustizia sostiene l'efficacia dei sistemi giudiziari?***

Con un bilancio totale di 305 milioni di EUR per il periodo 2021-2027, il programma Giustizia sostiene l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, comprese l'indipendenza, la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario, sulla base del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca, nonché della cooperazione giudiziaria. Nel 2021 sono stati erogati circa 45,3 milioni di EUR per finanziare progetti e altre attività nel contesto dei tre obiettivi specifici del programma:

- sono stati forniti 12,2 milioni di EUR per promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e per contribuire all'applicazione e all'attuazione efficaci e coerenti degli strumenti dell'UE, nonché per sostenere gli Stati membri nella loro connessione al sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN);
- sono stati forniti 17,7 milioni di EUR a sostegno della formazione di professionisti della giustizia sul diritto dell'UE in materia civile, penale e di diritti fondamentali, sui sistemi giuridici degli Stati membri e sullo Stato di diritto;
- sono stati forniti 15,4 milioni di EUR per sostenere lo sviluppo e l'uso di strumenti digitali in complementarità con il programma Europa digitale, nonché per il mantenimento e l'ampliamento del portale europeo della giustizia elettronica.

### ***Perché la Commissione monitora la digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali?***

La digitalizzazione della giustizia è fondamentale per aumentare l'efficacia dei sistemi giudiziari e costituisce uno strumento estremamente efficiente per migliorare e facilitare l'accesso alla giustizia. La pandemia di COVID-19 ha posto in primo piano la necessità per gli Stati membri di accelerare le riforme per la modernizzazione di questo settore.

Dal 2013 il quadro di valutazione UE della giustizia contiene alcune informazioni comparative sulla digitalizzazione della giustizia in tutti gli Stati membri, ad esempio nei settori dell'accesso online alle sentenze o della presentazione e del seguito online di istanze.

La comunicazione della Commissione *Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità*<sup>36</sup>, adottata nel dicembre 2020, presenta una strategia volta a migliorare l'accesso alla giustizia e l'efficacia dei sistemi giudiziari utilizzando la tecnologia. Come prospettato nella comunicazione, una serie di indicatori supplementari è stata inclusa nel quadro di valutazione UE della giustizia a partire dal 2021. L'obiettivo è garantire un monitoraggio approfondito, completo e tempestivo dei settori di progresso e delle sfide affrontate dagli Stati membri nel cammino verso la digitalizzazione dei rispettivi sistemi giudiziari.


---

<sup>36</sup> COM(2020) 710 final.

## 2. CONTESTO: SVILUPPI DELLE RIFORME GIUDIZIARIE NEL 2021

Nel 2021 un gran numero di Stati membri ha proseguito gli sforzi volti a migliorare ulteriormente l'efficienza del proprio sistema giudiziario. Il grafico 1 presenta una panoramica aggiornata delle misure adottate e programmate in varie aree dei sistemi giudiziari degli Stati membri impegnati nel riformare i loro sistemi giudiziari.

**Grafico 1: attività legislativa e di regolamentazione relativa ai sistemi giudiziari nel 2021** (*misure adottate/iniziativa in fase di negoziazione in ciascuno Stato membro*) (fonte: Commissione europea<sup>37</sup>)




Nel 2021 il diritto procedurale ha continuato a essere un settore di particolare attenzione in molti Stati membri, con una quantità significativa di attività legislativa in corso o pianificata. Anche le riforme riguardanti lo status dei giudici e le regole nel settore dei professionisti del diritto hanno fatto registrare un'attività significativa. Diversi Stati membri erano in procinto di introdurre leggi relative all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei rispettivi sistemi giudiziari. Lo slancio derivante dagli anni precedenti per le misure riguardanti l'amministrazione degli organi giurisdizionali è proseguito nel 2021. Alcuni Stati membri ricorrono già attivamente all'intelligenza artificiale nei loro sistemi giudiziari o sono intenzionati a farlo. La panoramica conferma l'osservazione secondo la quale le riforme giudiziarie richiedono tempo, a volte diversi anni, dal loro annuncio fino all'adozione di misure legislative e di regolamentazione e alla loro attuazione sul territorio.

<sup>37</sup> Per 26 Stati membri, queste informazioni sono state raccolte in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali. DE ha spiegato che è in corso una serie di riforme giudiziarie, ma che la portata e l'entità delle stesse possono variare nei 16 Stati federali.

La pandemia di COVID-19 ha inoltre fatto emergere nuove sfide che hanno messo in luce l'importanza di accelerare le riforme volte alla digitalizzazione del sistema giudiziario. In tale contesto, diversi Stati membri hanno adottato nuove misure per garantire il regolare funzionamento degli organi giurisdizionali, garantendo nel contempo un accesso continuo e agevole alla giustizia per tutti, in particolare mediante l'adeguamento delle norme procedurali. L'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'UE (ACA-Europa) ha elaborato un questionario che esamina l'impatto della pandemia di COVID-19 sull'attività professionale delle Corti supreme. Tra i partecipanti al questionario figuravano le Corti supreme amministrative e le Corti supreme (membri della rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE (NPSJC)). Senza prendere in considerazione le misure concrete adottate per affrontare la pandemia di COVID-19, il grafico 2 presenta una panoramica aggiornata delle modifiche del diritto procedurale introdotte dagli Stati membri per agevolare le funzioni giurisdizionali degli organi giurisdizionali mediante nuove leggi, sentenze della Corte suprema, regolamenti o prassi giudiziarie.

**Grafico 2: modifiche delle norme procedurali delle Corti supreme a causa della pandemia di COVID-19** (fonte: ACA-Europa e NPSJC<sup>38</sup>)



<sup>38</sup> Il grafico si basa su due questionari, uno dell'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'UE (ACA-Europa) e uno della rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE (NPSJC). Per alcuni Stati membri nel grafico è presente una sola colonna. In questi casi non vi è una Corte suprema amministrativa o non sono state fornite risposte al sondaggio inviato alla NPSJC.

(\*) I dati sono relativi al periodo dal dicembre 2020 al dicembre 2021. Per ciascuno Stato membro, la colonna di sinistra riporta le prassi delle Corti supreme e la colonna di destra le prassi delle Corti supreme amministrative (colonna contrassegnata dalla lettera "A"). Gli Stati membri figurano nell'ordine alfabetico determinato dalla loro denominazione geografica nella rispettiva lingua. BE: Raad van State/Conseil d'Etat (Consiglio di Stato) e Hof van Cassatie /Cour de Cassation (Corte suprema). BG: Върховен административен съд (Corte suprema amministrativa). CZ: Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) e Nejvyšší soud (Corte suprema). DE: Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale). EE: Riikohus (Corte suprema). IE: Chúirt Uachtarach (Corte suprema). EL: Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato). ES: Tribunal Supremo (Corte suprema). FR: Conseil d'État (Consiglio di Stato), Cour de cassation (Corte suprema). HR: Visoki upravni (Corte suprema amministrativa). IT: Consiglio di Stato. CY: Corte suprema. LV: Augstākā tiesa (Corte suprema). LT: Vyriausiasis Administracinis Teismas (Corte suprema amministrativa). LU: Cour administrative (Corte amministrativa) Cour de cassation (Corte suprema). HU: Kúria (Corte suprema). MT: Court of Appeal (Corte d'appello). NL: Hoge Raad (Corte suprema), Centrale Raad van Beroep (organo giurisdizionale amministrativo di grado più elevato per le cause in materia sociale), Raad van State (Consiglio di Stato). AT: Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa), Personalsenat (collegio speciale di valutazione) della Corte superiore, Oberster Gerichtshof (Corte suprema). PL: Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa). PT: Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa). RO: Înalta Curte de Casație și Justiție (Corte suprema). SI: Vrhovno sodišče (Corte suprema). SK: Najvyšší súd (Corte suprema). FI: Korkein hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa). SE: Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa). Nessun dato disponibile per: BG: Върховен касационен съд (Corte suprema); HR: Vrhovni sud (Corte suprema); IT: Corte Suprema di Cassazione; SE: Högsta domstolen (Corte suprema).

### **3. PRINCIPALI RISULTATI DEL QUADRO DI VALUTAZIONE UE DELLA GIUSTIZIA 2022**

L'efficienza, la qualità e l'indipendenza sono i parametri principali di un sistema giudiziario efficiente e per ognuno di questi tre parametri il quadro di valutazione presenta indicatori.

#### **3.1. Efficienza dei sistemi giudiziari**

Il quadro di valutazione presenta gli indicatori per l'efficienza dei procedimenti negli ampi settori delle cause civili, commerciali e amministrative nonché nei settori specifici in cui le autorità amministrative e gli organi giurisdizionali applicano il diritto dell'UE<sup>39</sup>.

Gli indicatori relativi all'efficienza nel 2020, in particolare il numero di cause nuove, il tasso di ricambio e i tempi di trattazione, sono stati influenzati dalle circostanze specifiche legate alla pandemia di COVID-19 in tutta l'UE, che ha colpito gli Stati membri in modi diversi (ad esempio in termini di tempistiche o gravità)<sup>40</sup>.

##### **3.1.1. Sviluppi in termini di carico giudiziario**


Il carico di lavoro dei sistemi giudiziari nazionali è diminuito in diversi Stati membri rispetto all'anno precedente, mentre è aumentato o è rimasto stabile in altri. Nel complesso, continua a variare notevolmente da uno Stato membro all'altro (grafico 3). Ciò dimostra l'importanza di continuare a seguire con attenzione gli sviluppi del carico giudiziario al fine di garantire l'efficienza dei sistemi giudiziari.

---

<sup>39</sup> Anche l'applicazione delle decisioni degli organi giurisdizionali è importante ai fini dell'efficienza di un sistema giudiziario. Tuttavia nella maggior parte degli Stati membri non sono disponibili dati comparabili.


<sup>40</sup> In IT il temporaneo rallentamento dell'attività giudiziaria dovuto a rigorose misure restrittive per far fronte alla pandemia di COVID-19 ha inciso sui tempi di trattazione. Maggiori dettagli sulla situazione dei singoli Stati membri sono presentati nello studio del 2020 sul funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'UE - profili nazionali, elaborato dal segretariato della CEPEJ per la Commissione: [https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_it).

**Grafico 3: numero delle nuove cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura nel 2012 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ<sup>41</sup>)**



(\*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria include tutte le cause civili e commerciali, contenziose e non contenziose, le cause non contenziose relative al catasto e al registro delle imprese, altre cause in materia di registri, altre cause non contenziose, cause di diritto amministrativo (contenziose e non contenziose) e altre cause non penali.


**Grafico 4: numero dei nuovi contenziosi civili e commerciali nel 2012 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)**



(\*) Secondo la metodologia della CEPEJ, i contenziosi civili e commerciali riguardano le controversie tra parti, come per esempio le controversie relative a contratti. Le cause civili e commerciali non contenziose riguardano i procedimenti in cui non viene fatta opposizione, come ad esempio i procedimenti di ingiunzione di pagamento di crediti non contestati. Modifiche metodologiche in EL e SK. I dati per NL comprendono le cause non contenziose.

<sup>41</sup> Studio del 2020 sul funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'UE, elaborato dal segretario della CEPEJ per la Commissione: [https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_it).

**Grafico 5: numero di nuove cause amministrative nel 2012 e nel periodo 2018-2020 (\*)**  
(primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)



(\*) Secondo la metodologia della CEPEJ, le cause di diritto amministrativo riguardano le controversie tra privati e autorità locali, regionali o nazionali. **DK** e **IE** non registrano separatamente le cause amministrative. Nel 2018, in **RO**, ha avuto luogo l'eliminazione dal rango di procedimenti giudiziari di alcuni procedimenti amministrativi. Modifiche metodologiche in **EL**, **SK** e **SE**. In **SE** i casi di migrazione sono stati inclusi nelle cause amministrative (applicazione retroattiva per il 2017).

### 3.1.2. Dati generali sull'efficienza

Gli indicatori sull'efficienza dei procedimenti negli ampi settori delle cause civili, commerciali e amministrative sono: i) durata stimata dei procedimenti (tempi di trattazione), ii) tasso di ricambio e iii) numero di cause pendenti.


#### – Durata stimata dei procedimenti –

La durata dei procedimenti indica il tempo stimato (in giorni) necessario per definire una causa dinanzi all'autorità giudiziaria, ossia il tempo impiegato da un organo giurisdizionale per giungere a una decisione di primo grado. L'indicatore "tempi di trattazione" corrisponde al numero di cause rimaste senza definizione diviso per il numero di cause definite alla fine di un anno, moltiplicato per 365 (giorni)<sup>42</sup>. Si tratta di una quantità calcolata che indica il tempo minimo stimato necessario per definire una causa dinanzi all'autorità giudiziaria, pur mantenendo le attuali condizioni lavorative. Maggiore è il valore, più alta sarà la probabilità che l'organo giurisdizionale impiegherà più tempo per giungere a una decisione. I grafici riguardano principalmente procedimenti di primo grado e

<sup>42</sup> La durata dei procedimenti, il tasso di ricambio e il numero di cause pendenti sono indicatori standard definiti dalla CEPEJ: [http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default\\_en.asp](http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp).

confrontano, ove disponibili, i dati del 2012, del 2018, del 2019 e del 2020<sup>43</sup>. I grafici 8 e 10 mostrano i tempi di trattazione nel 2019 dei contenziosi civili e commerciali e delle cause amministrative per tutti i gradi di giudizio, mentre il grafico 24 presenta la durata media dei procedimenti per riciclaggio negli organi giurisdizionali di primo grado.


**Grafico 6: tempo stimato necessario per definire le cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura nel 2012 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)**



(\*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria include tutte le cause civili e commerciali, contenziose e non contenziose, le cause non contenziose relative al catasto e al registro delle imprese, altre cause in materia di registri, altre cause non contenziose, cause di diritto amministrativo (contenziose e non contenziose) e altre cause non penali. Modifiche metodologiche in **SK**. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in **CZ** e, fino al 2016, in **SK**. **LV**: la forte diminuzione è dovuta alla riforma del sistema giudiziario, ai controlli d'errore e alla pulizia dei dati nel sistema informativo.


<sup>43</sup> Gli anni sono stati scelti per mantenere una prospettiva ottennale con il 2012 come riferimento, evitando allo stesso tempo un numero eccessivo di dati. I dati per il 2010, il 2013, il 2014, il 2015, il 2016 e il 2017 sono disponibili nella relazione della CEPEJ.

**Grafico 7: tempo stimato necessario per definire i contenziosi civili e commerciali in primo grado nel 2012 e nel periodo 2018–2020 (\*) (primo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)**




(\*) Secondo la metodologia della CEPEJ, i contenziosi civili e commerciali riguardano le controversie tra parti, come per esempio le controversie relative a contratti. Le cause civili e commerciali non contenziose riguardano i procedimenti in cui non viene fatta opposizione, come ad esempio i procedimenti di ingiunzione di pagamento di crediti non contestati. Modifiche metodologiche in **EL** e **SK**. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in **CZ** e, fino al 2016, in **SK**. **IT**: il temporaneo rallentamento dell'attività giudiziaria dovuto a rigorose misure restrittive per far fronte alla pandemia di COVID-19 ha inciso sui tempi di trattazione. I dati per **NL** comprendono le cause non contenziose.

**Grafico 8: tempo stimato necessario per definire i contenziosi civili e commerciali in tutti i gradi di giudizio nel 2020 (\*) (primo, secondo e terzo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)**




(\*) L'ordine è determinato dal grado dell'organo giurisdizionale con il procedimento più lungo in ciascuno Stato membro. Nessun dato disponibile per gli organi giurisdizionali di primo e secondo grado di **BE** e **BG**, per gli organi giurisdizionali di secondo grado in **NL**, per gli organi giurisdizionali di secondo e terzo grado in **AT** o per gli organi giurisdizionali di terzo grado in **DE** e **HR**. Non esiste nessun organo giurisdizionale di terzo grado in **DE** e **MT**. **IT**: il temporaneo rallentamento dell'attività giudiziaria dovuto a rigorose misure restrittive per far fronte alla pandemia di COVID-19 ha inciso sui tempi di trattazione. L'accesso agli organi giurisdizionali di terzo grado può essere limitato in taluni Stati membri.

**Grafico 9: tempo stimato necessario per definire i contenziosi amministrativi in primo grado nel 2012 e nel periodo 2018–2020 (\*) (primo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)**



(\*) Secondo la metodologia della CEPEJ, le cause di diritto amministrativo riguardano le controversie tra cittadini e autorità locali, regionali o nazionali. Modifiche metodologiche in **EL** e **SK**. Le cause pendenti comprendono organi giurisdizionali di tutti i gradi in **CZ** e, fino al 2016, in **SK**. **DK** e **IE** non registrano separatamente le cause amministrative. **CY**: nel 2018 il numero delle cause definite è aumentato in ragione della riunione fra vari casi giudicati, della rinuncia a 2 724 cause connesse e della creazione di un organo giurisdizionale amministrativo nel 2015.

**Grafico 10: tempo stimato necessario per definire i contenziosi amministrativi in tutti i gradi di giudizio nel 2020 (\*) (primo e, se applicabili, secondo e terzo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)**




(\*) L'ordine è determinato dal grado dell'organo giurisdizionale con il procedimento più lungo in ciascuno Stato membro. Nessun dato disponibile per gli organi giurisdizionali di secondo grado in **BE**, **CZ**, **HU**, **MT**, **AT**, **RO**, **SI**, **SK** e **FI** e per gli organi giurisdizionali di terzo grado in **CY**, **LT**, **LU**, **MT** e **PL**. La Corte suprema o un altro organo giurisdizionale di grado più elevato costituisce l'unico organo giurisdizionale di appello in **CZ**, **IT**, **CY**, **AT**, **SI** e **FI**. Non esiste alcun organo giurisdizionale di terzo grado per questi tipi di cause in **HR**, **LT**, **LU** e **MT**. L'organo giurisdizionale amministrativo di grado più elevato è il primo e unico grado per talune cause in **BE**. L'accesso agli organi giurisdizionali di terzo grado può essere limitato in taluni Stati membri. **DK** e **IE** non registrano separatamente le cause amministrative.

– Tasso di ricambio –


Il tasso di ricambio è il rapporto tra il numero di cause definite e il numero di cause sopravvenute. Tale indicatore rileva la capacità di un organo giurisdizionale di far fronte al carico giudiziario. Un tasso di ricambio pari o superiore a circa il 100 % indica che il sistema giudiziario è in grado di definire almeno tutte le cause avviate, mentre un tasso di ricambio inferiore al 100 % indica che il numero delle cause definite dagli organi giurisdizionali è inferiore alle sopravvenienze.

**Grafico 11: tasso di definizione delle cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura nel 2012 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/in % — i valori superiori al 100 % indicano che è stato definito un numero di cause maggiore rispetto a quello delle nuove cause avviate, mentre i valori inferiori al 100 % indicano che è stato definito un numero di cause inferiore a quello delle nuove cause avviate) (fonte: studio CEPEJ)**




(\*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria include tutte le cause civili e commerciali, contenziose e non contenziose, le cause non contenziose relative al catasto e al registro delle imprese, altre cause in materia di registri, altre cause non contenziose, cause di diritto amministrativo (contenziose e non contenziose) e altre cause non penali. Modifiche metodologiche in **SK**. **IE**: si suppone una sottosegnalazione del numero delle cause definite per motivi metodologici. **IT**: nel 2013 è stata introdotta una diversa classificazione delle cause civili.

**Grafico 12: tasso di definizione dei contenziosi civili e commerciali nel 2012 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/in %) (fonte: studio CEPEJ)**



(\*) Modifiche metodologiche in **EL** e **SK**. **IE**: si suppone una sottosegnalazione del numero delle cause definite per motivi metodologici. **IT**: nel 2013 è stata introdotta una diversa classificazione delle cause civili. I dati per **NL** comprendono le cause non contenziose.

**Grafico 13: tasso di definizione dei contenziosi amministrativi nel 2012 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/in %) (fonte: studio CEPEJ)**




(\*) I valori passati per taluni Stati membri sono stati ridotti a fini di presentazione (**CY** nel 2018 = 219%; **IT** nel 2012 = 279,8%). Modifiche metodologiche in **EL** e **SK**. **DK** e **IE** non registrano separatamente le cause amministrative. In **CY** il numero delle cause definite è aumentato in ragione della riunione fra vari casi giudicati, della rinuncia a 2 724 cause connesse e della creazione di un organo giurisdizionale amministrativo nel 2015.

– Cause pendenti –


Il numero di cause pendenti esprime il numero di cause ancora da trattare alla fine dell'anno in questione. Esso incide anche sui tempi di trattazione.

**Grafico 14: numero di cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura pendenti nel 2012 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)**




(\*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria include tutte le cause civili e commerciali, contenziose e non contenziose, le cause non contenziose relative al catasto e al registro delle imprese, altre cause in materia di registri, altre cause non contenziose, cause di diritto amministrativo (contenziose e non contenziose) e altre cause non penali. Modifiche metodologiche in SK. Le cause pendenti comprendono le cause esaminate da organi giurisdizionali di tutti i gradi in CZ e, fino al 2016, in SK. IT: nel 2013 è stata introdotta una diversa classificazione delle cause civili.

**Grafico 15: numero di contenziosi civili e commerciali pendenti nel 2012 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)**



(\*) Modifiche metodologiche in EL e SK. Le cause pendenti comprendono le cause esaminate da organi giurisdizionali di tutti i gradi in CZ e, fino al 2016, in SK. IT: nel 2013 è stata introdotta una diversa classificazione delle cause civili. I dati per NL comprendono le cause non contenziose.

**Grafico 16: numero di cause amministrative pendenti nel 2012 e nel periodo 2018-2020 (\*)**  
(primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)



(\*) I valori passati per taluni Stati membri sono stati ridotti per fini di presentazione (EL nel 2012 = 3,5). Modifiche metodologiche in EL e SK. Le cause pendenti comprendono le cause esaminate da organi giurisdizionali di tutti i gradi in CZ e, fino al 2016, in SK. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative.

### 3.1.3. Efficienza in settori specifici del diritto dell'UE

Questa sezione integra i dati generali sull'efficienza dei sistemi giudiziari e presenta la durata media dei procedimenti<sup>44</sup> in settori specifici del diritto dell'UE. Il quadro di valutazione 2022 si basa sui precedenti dati relativi al diritto della concorrenza, alle norme in materia di comunicazioni elettroniche, al marchio UE, alla normativa in materia di tutela dei consumatori e all'antiriciclaggio. Tali quattro settori sono selezionati in ragione della pertinenza per il mercato unico e il contesto imprenditoriale. Inoltre la presente edizione offre una panoramica più ampia dell'efficienza delle autorità amministrative: due nuovi grafici sui settori della concorrenza e delle comunicazioni elettroniche integrano tali dati in materia di protezione dei consumatori. In generale, i lunghi ritardi nei procedimenti giudiziari ed amministrativi possono avere ripercussioni negative sui diritti derivanti dalla normativa dell'UE, ad esempio qualora non siano più disponibili altre vie di ricorso appropriate o un grave danno finanziario divenga irrecuperabile. In particolare per le imprese, i ritardi amministrativi e l'incertezza in taluni casi possono comportare costi significativi e compromettere gli investimenti pianificati o esistenti<sup>45</sup>.


<sup>44</sup> La durata dei procedimenti in settori specifici è calcolata in giorni di calendario, a partire dal giorno in cui un'azione o un ricorso sono stati promossi dinanzi all'organo giurisdizionale (o dalla data del rinvio a giudizio) fino al giorno in cui il giudice adotta la decisione (grafici da 16 a 21). I valori sono classificati in base a una media ponderata dei dati per il 2013 e il periodo 2018-2020 per i grafici 16-18, dei dati per il 2013, il 2018, il 2019 e il 2020 per il grafico 19 e dei dati per il 2014 e per il periodo 2018-2020 per i grafici 20 e 21. Quando i dati non erano disponibili per tutti gli anni, la media rispecchia i dati disponibili, calcolati su tutte le cause, su un campione di cause o su stime.

<sup>45</sup> Figura 18, *Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses*, 2019, World Bank Group.

– Concorrenza –

L'applicazione efficace del diritto in materia di concorrenza è essenziale per un contesto imprenditoriale attraente, in quanto garantisce parità di condizioni per le imprese. Incoraggia le imprese e l'efficienza, crea una scelta più ampia per i consumatori e contribuisce a ridurre i prezzi e a migliorare la qualità. Il grafico 17 presenta la durata media dei casi rispetto alle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza che applicano gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)<sup>46</sup>. Il grafico 18 presenta la durata media dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza in caso di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.


**Grafico 17: Concorrenza: durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale nel 2013 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete europea della concorrenza)**



(\*) **IE** e **AT**: lo scenario non è applicabile in quanto le autorità non hanno la facoltà di prendere le rispettive decisioni. **AT**: i dati comprendono le cause decise dall'organo giurisdizionale per le questioni in materia di concorrenza concernenti una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, ma non basati su ricorsi contro l'autorità nazionale garante della concorrenza. Una stima della durata è stata utilizzata in **IT**. Una colonna vuota può indicare che lo Stato membro non ha segnalato procedimenti nell'anno in questione. In numerosi Stati membri il numero di cause è basso (meno di cinque l'anno). Ciò può rendere i dati annuali dipendenti da una causa eccezionalmente lunga o corta (ad esempio, questo è il caso di **MT** dove vi è stata soltanto una causa).

<sup>46</sup> Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT> e il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1, in particolare gli articoli 3 e 5).

**Grafico 18: Concorrenza: durata media dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza nel 2020 (\*) (in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete europea della concorrenza)**




(\*) In taluni Stati membri il numero di cause è limitato. **BE**: i dati comprendono una decisione in materia di cartelli (1 045 giorni) e cinque misure provvisorie. Durata media totale di tutti e sei i procedimenti: 2 015 giorni. **IT**: il procedimento I833 – Gare Consip per acquisizione beni e servizi per informatica e telecomunicazioni – avviato dall'autorità italiana garante della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE, non è stato preso in considerazione, in quanto alla fine del procedimento non è stata constatata alcuna violazione dell'articolo 101 TFUE. Occorre tenere conto del fatto che taluni Stati membri contano i giorni per la durata del procedimento partendo da momenti iniziali diversi. La maggior parte degli Stati membri considera un procedimento aperto al momento dell'avvio dell'indagine. In **NL**, un procedimento è considerato avviato all'atto dell'invio della comunicazione degli addebiti, mentre in **CZ** e **SK** un procedimento è considerato avviato quando si apre il procedimento amministrativo. In quest'ultimo caso si tratta di una fase intermedia tra l'avvio dell'indagine e l'invio della comunicazione degli addebiti. Vi sono altresì diversi fattori da tenere in considerazione quando si tratta della durata dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza. Tra questi figurano la natura e la complessità del procedimento, il tempo necessario per la raccolta dei dati economici e la conclusione dell'analisi economica, le proroghe di termini su richiesta delle parti e la ripetizione di udienze.

–Comunicazioni elettroniche –

L'obiettivo della normativa UE in materia di comunicazioni elettroniche è aumentare la concorrenza, contribuire allo sviluppo del mercato unico e generare investimenti, innovazione e crescita. Attraverso un'efficace applicazione di tale normativa, che può portare a prezzi più bassi per gli utenti finali e a servizi di migliore qualità, è possibile conseguire effetti positivi per i consumatori. Il grafico 19 presenta la durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che applicano la normativa dell'UE sulle comunicazioni elettroniche<sup>47</sup>. Riguarda un'ampia gamma di cause, che vanno dai più complessi controlli delle "analisi dei mercati" alle questioni più semplici incentrate sui consumatori. Il grafico 20 presenta la durata media dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali di regolamentazione in caso di applicazione del diritto dell'UE.


<sup>47</sup> Il calcolo è stato effettuato in base alla durata dei ricorsi intentati contro decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che applicano le normative nazionali di attuazione del quadro normativo dell'Unione europea relativo alle comunicazioni elettroniche, di cui fanno parte la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), nonché altre normative pertinenti dell'UE, quali il programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio e le decisioni spettro radio della Commissione, ad eccezione della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

**Grafico 19: comunicazioni elettroniche: durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale nel 2013 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/in giorni)**  
 (fonte: Commissione europea in collaborazione con il comitato per le comunicazioni)



(\*) Il numero dei procedimenti varia da uno Stato membro all'altro. Una colonna vuota indica che lo Stato membro non ha segnalato procedimenti nell'anno in questione (eccetto PT per il periodo 2019-2020 e RO: dati non disponibili). In alcuni casi (BG, CY, MT, NL, SK, FI, SE), il numero limitato di cause pertinenti può far sì che i dati annuali dipendano dalla durata di una causa eccezionalmente lunga o breve e determinare ampie variazioni da un anno al successivo. DK: per i ricorsi in primo grado è competente un organo quasi giurisdizionale. EE: la durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale nel 2013 è stata di 18 giorni. ES, AT, e PL: gli organi giurisdizionali competenti sono diversi, a seconda dell'oggetto.

**Grafico 20: comunicazioni elettroniche: durata media dei procedimenti dinanzi all'autorità nazionale di regolamentazione nel 2015 e nel periodo 2018-2020 (in giorni)**  
 (fonte: Commissione europea in collaborazione con il comitato per le comunicazioni)




– Marchio UE –

La corretta applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per incoraggiare gli investimenti nell'innovazione. La legislazione dell'Unione relativa ai marchi UE<sup>48</sup> conferisce un ruolo significativo agli organi giurisdizionali nazionali, nell'agire in qualità di organi giurisdizionali dell'UE e nel prendere decisioni che hanno un'incidenza sul mercato unico. Il grafico 21 mostra la durata media delle cause relative a una violazione del marchio UE in controversie tra privati.

<sup>48</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

**Grafico 21: marchio UE: durata media delle cause relative a una violazione del marchio UE nel 2013 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale).**



(\*) **FR, IT, LT, LU:** per determinati anni è stato utilizzato un campione di cause. **DK:** dati ricavati da tutte le cause in materia di marchi (non soltanto UE) nei tribunali marittimi e del commercio; per il 2018 e il 2019, non sono disponibili dati sulla durata media in ragione di modifiche del sistema di raccolta dei dati. **EL:** dati basati sulla durata media ponderata per due organi giurisdizionali. **ES:** cause riguardanti altri titoli PI dell'UE sono incluse nel calcolo della durata media.


– Tutela dei consumatori –

Un'effettiva applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori garantisce che i consumatori beneficino dei loro diritti e che le imprese che violano le leggi relative alla tutela dei consumatori non traggano indebiti vantaggi. Le autorità per la tutela dei consumatori e gli organi giurisdizionali svolgono un ruolo fondamentale ai fini dell'attuazione alla normativa dell'UE in materia di tutela dei consumatori<sup>49</sup> nell'ambito dei vari sistemi nazionali di esecuzione. Il grafico 22 mostra la durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale delle decisioni delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori che applicano la normativa dell'UE.

Per i consumatori o le imprese, una corretta applicazione della normativa può coinvolgere una catena di soggetti, non solo organi giurisdizionali ma anche autorità amministrative. Per chiarire maggiormente questa catena di applicazione, viene presentata la durata dei procedimenti da parte delle autorità per la tutela dei consumatori. Il grafico 23 mostra la durata media del tempo richiesto per l'adozione di decisioni amministrative da parte delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori nel 2014 e nel periodo 2018-2020 dal momento dell'apertura del procedimento. Le decisioni pertinenti comprendono l'accertamento di violazioni di norme sostanziali, misure provvisorie, disposizioni di fare, avvio di procedimenti giudiziari o archiviazione.


<sup>49</sup> I grafici 22 e 23 si riferiscono all'applicazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (93/13/CEE), della direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (1999/44/CE), della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), della direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/CE) e delle rispettive disposizioni nazionali di attuazione.

**Grafico 22: protezione dei consumatori: durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale nel 2013 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori).**



(\*) **DE, LU, AT:** lo scenario non è applicabile in quanto le autorità per la tutela dei consumatori non hanno la facoltà di adottare decisioni sulle violazioni delle norme pertinenti di tutela dei consumatori. Il numero di procedimenti pertinenti per il 2020 è basso (meno di cinque) in **IE** e **FI**. **EL** e **RO** hanno fornito una stima della durata media per determinati anni.

**Grafico 23: protezione dei consumatori: durata media delle decisioni amministrative da parte delle autorità per la tutela dei consumatori nel 2014 e nel periodo 2018-2020 (\*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori)**




(\*) **DE, LU, AT:** lo scenario non è applicabile in quanto le autorità per la tutela dei consumatori non hanno la facoltà di adottare decisioni sulle violazioni delle norme pertinenti di tutela dei consumatori. **DK, EL, FR, RO** e **FI** hanno fornito una stima della durata media per determinati anni.

– Antiriciclaggio –

Oltre a contribuire alla lotta contro il crimine, l'efficacia della lotta contro il riciclaggio è fondamentale per la solidità, l'integrità e la stabilità del settore finanziario, per la fiducia nel sistema finanziario e per la concorrenza leale nel mercato unico<sup>50</sup>. Il riciclaggio può scoraggiare gli investimenti esteri, deviare i flussi dei capitali internazionali e ripercuotersi negativamente sulla performance macroeconomica dei paesi, con conseguenti cali del benessere e assorbimento delle risorse dalle attività economiche più produttive<sup>51</sup>. La direttiva antiriciclaggio prescrive agli Stati membri di produrre statistiche sull'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo<sup>52</sup>. In collaborazione con gli Stati membri, è stato utilizzato un questionario aggiornato per raccogliere dati sulle fasi giudiziarie dei regimi nazionali in materia di antiriciclaggio. Il grafico 24 mostra la durata media dei procedimenti giudiziari di primo grado riguardanti reati di riciclaggio.

**Grafico 24: antiriciclaggio: durata media dei procedimenti giudiziari nel 2014 e nel periodo 2018-2020(\*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo)**



(\*) Nessun dato per il 2020: **BE, DE, EE, IE, HR, PL e PT**. **BG**: la durata media delle cause è calcolata in mesi dalla data dell'apertura del procedimento alla data della decisione giudiziaria. **ES, NL**: durata stimata. **CZ**: durata in mesi. **HU**: il numero medio di giorni è stato calcolato solo sulla base del numero di cause concluse con una sentenza di condanna. **PT**: il numero medio di giorni è stato calcolato sulla base di un campione. **IT**: i dati si riferiscono tanto alla fase di udienza preliminare quanto a quella processuale. **CY**: Le cause gravi, dinanzi alla Corte d'assise, vengono in media giudicate entro un anno. I casi meno

<sup>50</sup> Considerando 2 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

<sup>51</sup> Scheda informativa dell'FMI, 8 marzo 2018: <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism>.

<sup>52</sup> Articolo 44, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849. Cfr. anche l'articolo 44 rivisto della direttiva (UE) 2018/843, entrata in vigore nel giugno del 2018, che deve essere attuata dagli Stati membri entro il gennaio 2020.

gravi, presso gli organi giurisdizionali distrettuali, richiedono maggiore tempo per essere processati. **SK\***: i dati corrispondono alla durata media dell'intero procedimento, anche in sede di appello.

### 3.1.4. Sintesi sull'efficienza dei sistemi giudiziari

Un sistema giudiziario efficiente gestisce il proprio carico di lavoro e arretrato ed emette decisioni senza ingiustificato ritardo. Gli indicatori principali utilizzati nel quadro di valutazione UE della giustizia per monitorare l'efficienza dei sistemi giudiziari sono quindi la **durata dei procedimenti** (tempo stimato o medio in giorni necessario per definire una causa), il **tasso di ricambio** (rapporto tra il numero di cause definite e il numero di cause nuove) e il numero di **cause pendenti** (cause rimaste senza definizione alla fine dell'anno).

#### *Dati generali sull'efficienza*

Il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 contiene dati sull'efficienza relativi a otto anni (2012-2020). Tale arco di tempo consente di individuare talune tendenze e di tener conto del fatto che spesso le riforme giudiziarie richiedono tempo affinché il loro effetto diventi evidente.

Osservando i dati disponibili dal 2012 e fino al 2020, nelle cause civili, commerciali e amministrative, nella maggior parte dei casi le tendenze sono state positive. Tuttavia, nel 2020, per taluni Stati membri i dati generali sull'efficienza mostrano ripercussioni negative sull'efficienza. È possibile che tale fenomeno sia stato causato dalla pandemia di COVID-19 e abbia quindi natura temporanea.

Si possono osservare alcuni sviluppi positivi negli degli Stati membri che, nel contesto del semestre europeo, sono stati considerati come paesi che devono affrontare difficoltà specifiche<sup>53</sup>:

- dal 2012, sulla scorta dei dati esistenti per tali Stati membri, e nonostante la pandemia di COVID-19, in alcuni di essi la **durata dei procedimenti giudiziari di primo grado** nell'ampia categoria "tutte le cause" (grafico 6) e nei "contenziosi civili e commerciali" (grafico 7) ha continuato a diminuire o è rimasta stabile. In circa la metà degli Stati membri interessati, gli stessi due grafici 6 e 7 mostrano un aumento della durata dei procedimenti, talvolta superiore ai livelli del 2012. Dal 2012 la durata dei procedimenti nelle cause amministrative (grafico 9) è diminuita o è rimasta stabile in circa la metà di tali Stati membri. Nel complesso circa la metà di Stati membri ha registrato un aumento della durata dei procedimenti nelle cause amministrative nel 2020;
- il quadro di valutazione presenta dati sulla **durata dei procedimenti in tutti i gradi di giudizio** per i contenziosi civili e commerciali (grafico 8) e per quelli amministrativi (grafico 10). I dati mostrano che diversi Stati membri i cui organi giurisdizionali di primo grado risultano soggetti a problemi in termini di durata dei procedimenti mostrano invece un funzionamento più efficiente nel contesto degli organi giurisdizionali di grado superiore. Tuttavia per taluni altri Stati membri in difficoltà la durata media dei procedimenti nel

<sup>53</sup> HR, IT, CY, HU, MT, PL, PT e SK, che hanno ricevuto raccomandazioni specifiche per paese nel 2020, e BE, BG, IE, EL, ES, RO e SI, per i quali i problemi sono stati trattati nei considerando delle loro raccomandazioni specifiche per paese e relazioni per paese del 2020.

Le differenze dei risultati negli otto anni analizzati possono essere giustificate da fattori situazionali (differenze superiori al 10 % nelle cause sopravvenute sono tutt'altro che insolite) o da lacune sistemiche (mancanza di flessibilità e capacità di reazione o incongruenze del processo di riforma).

contesto degli organi giurisdizionali di grado più elevato è persino più lunga rispetto a quella riscontrata per gli organi giurisdizionali di primo grado;

- nell'ampia categoria "tutte le cause" e in quella dei "contenziosi civili e commerciali" (grafici 11 e 12), il numero complessivo di Stati membri nei quali il **tasso di ricambio** è superiore al 100 % è diminuito dall'anno scorso, tornando a valori prossimi ai livelli del 2012. Nel 2020, nonostante tale diminuzione, la maggior parte degli Stati membri, compresa la maggior parte di quelli in difficoltà, ha segnalato un tasso di ricambio elevato (superiore al 97 %). Ciò significa che gli organi giurisdizionali in genere sono in grado di trattare le nuove cause afferenti a tali categorie. Nelle cause amministrative (grafico 13) si può osservare una differenza maggiore nel tasso di ricambio da un anno al successivo. Sebbene tale dato rimanga generalmente inferiore rispetto ad altre categorie di cause, taluni Stati membri continuano a compiere buoni progressi. In particolare, a partire dal 2012 oltre la metà degli Stati membri che risultano soggetti a problemi ha registrato un aumento del tasso di ricambio nelle cause amministrative;
- dal 2012 la situazione rimane stabile o continua a migliorare in pressoché tutti gli Stati membri che affrontano le sfide più importanti in termini di **arretrato**, indipendentemente dalla categoria delle cause. Nel 2020, nonostante l'aumento del numero di cause pendenti in alcuni Stati membri, in altri sono stati compiuti progressi notevoli nel ridurre il numero di cause pendenti nel contesto tanto dei contenziosi civili e commerciali (grafico 15) quanto delle cause amministrative (grafico 16). Tuttavia persistono differenze notevoli tra gli Stati membri che presentano relativamente poche cause pendenti e quelli con un numero elevato di cause pendenti.

#### *Efficienza in settori specifici del diritto dell'UE*

I dati relativi alla durata media dei procedimenti in settori specifici del diritto dell'UE (grafici da 17 a 24) offrono un approfondimento sul funzionamento dei sistemi giudiziari in tipologie concrete di controversie relative alle imprese.

I dati sull'efficienza in settori specifici del diritto dell'UE sono raccolti sulla base di scenari definiti in maniera rigorosa, di conseguenza il numero di cause pertinenti può sembrare esiguo. Tuttavia, rispetto alla durata calcolata dei procedimenti presentati nei dati generali sull'efficienza, tali grafici forniscono una durata media effettiva di tutte le cause pertinenti in settori specifici in un anno. Di conseguenza è opportuno sottolineare che diversi Stati membri che non sembrano essere in difficoltà sulla base dei dati generali sull'efficienza segnalano una durata media significativamente più lunga delle cause in settori specifici del diritto dell'Unione. Allo stesso tempo, la durata dei procedimenti in diversi settori specifici può altresì variare considerevolmente nel medesimo Stato membro.

Infine i due nuovi grafici che si concentrano sulla durata dei procedimenti amministrativi dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alle autorità nazionali di regolamentazione che si occupano di comunicazioni elettroniche forniscono approfondimenti sull'efficienza amministrativa in più settori del diritto dell'UE. L'efficienza della catena di applicazione nel suo complesso, compresi i procedimenti amministrativi e giudiziari, contribuisce a creare un contesto positivo per le imprese e gli investimenti, garantendo la risoluzione tempestiva delle controversie e l'applicazione dei diritti.

I grafici relativi a settori specifici del diritto dell'UE evidenziano le tendenze illustrate in appresso:

- per il **controllo giurisdizionale delle cause in materia di concorrenza** (grafico 17), in un contesto di aumento del carico di lavoro complessivo in capo agli organi giurisdizionali degli

Stati membri, la durata dei procedimenti di controllo giurisdizionale è diminuita o è rimasta stabile in sei Stati membri, mentre è aumentata in altri cinque. Nel 2020, nonostante la tendenza leggermente positiva, tre Stati membri hanno registrato una durata media superiore a 1 000. Per i **procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza**, 10 Stati membri hanno riferito che i procedimenti sono durati meno di 1 000 giorni. Taluni Stati membri, che riscontrano problemi di efficienza nel controllo giurisdizionale delle cause in materia di concorrenza, sono tra i più efficienti quando si tratta di procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza;

- per quanto riguarda le **comunicazioni elettroniche** (grafico 19), il carico di lavoro in capo agli organi giurisdizionali è diminuito rispetto agli anni precedenti, proseguendo la tendenza positiva relativa alla riduzione della durata dei procedimenti osservata nel 2019. Nel 2020 la durata media dei procedimenti è diminuita o è rimasta stabile rispetto al 2019 nella maggior parte degli Stati membri, risultando in aumento soltanto in pochi casi. Dal nuovo grafico sull'**efficienza delle autorità nazionali di regolamentazione che si occupano di comunicazioni elettroniche** (grafico 20) emerge che in alcuni Stati membri la durata media dei procedimenti è abbastanza stabile, ma nel complesso non vi è una chiara tendenza negli anni per i quali vi sono dati disponibili;
- per quanto riguarda le **cause relative a una violazione del marchio UE** (grafico 21), nel 2020 si è registrata una diminuzione complessiva del carico giudiziario. Tuttavia, mentre alcuni Stati membri sono riusciti a gestire meglio il proprio carico di lavoro, registrando una durata inferiore o stabile dei procedimenti, in sei altri Stati membri la durata media dei procedimenti è risultata in netto aumento;
- il possibile effetto combinato della catena di applicazione che consiste in procedimenti tanto amministrativi quanto di controllo giurisdizionale si ha nel settore del **diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori** (grafici 22 e 23). Nel 2020 sei Stati membri hanno dichiarato che le autorità per la tutela dei consumatori hanno impiegato in media meno di tre mesi per pronunciarsi in una causa soggetta al diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori, mentre in altri sei Stati membri la durata è stata superiore a sei mesi. La durata del controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa negli Stati membri in cui le decisioni delle autorità per la tutela dei consumatori sono state contestate in sede giudiziaria ha fatto registrare nel 2020 tendenze divergenti, risultando in aumento in otto Stati membri e in diminuzione in altri quattro rispetto al 2019. In due Stati membri la durata media di un controllo giurisdizionale rimane superiore a 1 000 giorni;
- l'efficace lotta contro il **riciclaggio** è fondamentale per proteggere il sistema finanziario, assicurare la concorrenza leale ed evitare conseguenze economiche negative. Le difficoltà legate alla durata dei procedimenti giudiziari riguardanti reati connessi al riciclaggio di denaro possono incidere sull'efficacia della lotta contro il riciclaggio. Il grafico 24 presenta dati aggiornati sulla lunghezza dei procedimenti giudiziari relativi a reati di riciclaggio. Da esso si evince che, mentre in oltre la metà degli Stati membri i procedimenti giudiziari di

primo grado richiedono in media un anno, in diversi Stati membri tali procedimenti durano in media circa 2 anni<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> La direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale eliminerà gli ostacoli giuridici che potrebbero ritardare l'azione giudiziaria, ad esempio il requisito secondo il quale un'azione giudiziaria può essere avviata soltanto in seguito alla conclusione del procedimento per il reato-presupposto sottostante. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro l'8 dicembre 2020.

## 3.2. Qualità dei sistemi giudiziari

Non esiste un unico modo per misurare la qualità dei sistemi giudiziari. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 continua ad esaminare parametri generalmente riconosciuti come pertinenti per migliorare la qualità della giustizia. Detti parametri rientrano in quattro categorie:

- 1) accessibilità della giustizia per cittadini e imprese;
- 2) adeguate risorse finanziarie e umane;
- 3) messa in atto di strumenti di valutazione;
- 4) digitalizzazione.

### 3.2.1. Accessibilità

L'accessibilità è necessaria a tutti i livelli della giustizia per consentire alle persone di raccogliere informazioni pertinenti – sul sistema giudiziario, su come intentare un'azione e sui relativi aspetti finanziari, nonché sullo stato di avanzamento dei procedimenti sino alla loro conclusione – e di consultare la sentenza online.

– *Patrocinio a spese dello Stato, spese di giustizia, spese legali* –

I costi del contenzioso sono un elemento chiave nel determinare l'accesso alla giustizia. Tale accesso può essere ostacolato se questi costi, comprese le spese di giustizia<sup>55</sup> e le spese legali<sup>56</sup>, sono elevati. I costi del contenzioso in materia civile e commerciale non sono armonizzati a livello dell'UE. Essendo disciplinati dalla legislazione nazionale, variano a seconda degli Stati membri.

L'accesso al patrocinio a spese dello Stato è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>57</sup>. Il patrocinio a spese dello Stato consente a coloro che non sarebbero altrimenti in grado di sostenere o anticipare i costi del contenzioso di avere accesso alla giustizia. La maggior parte degli Stati membri concede il patrocinio a spese dello Stato in base al reddito del richiedente<sup>58</sup>.

Il grafico 25 illustra la disponibilità di patrocinio totale o parziale a spese dello Stato in un caso specifico relativo ai consumatori del valore di 6 000 EUR. Inoltre confronta le soglie di reddito per la concessione del patrocinio a spese dello Stato, espresse come percentuale della soglia di rischio di povertà di Eurostat in ciascuno Stato membro<sup>59</sup>. Ad esempio, qualora la soglia per

---

<sup>55</sup> Con spese di giustizia s'intende un importo da pagare per avviare un procedimento non penale presso un organo giurisdizionale.

<sup>56</sup> Le spese legali sono la parcella per i servizi resi dagli avvocati ai clienti.

<sup>57</sup> Articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


<sup>58</sup> Gli Stati membri utilizzano metodi differenti per definire la soglia di ammissibilità, ad esempio diversi periodi di riferimento (reddito mensile/annuale). Circa la metà degli Stati membri ha anche una soglia legata al capitale personale del richiedente. Il grafico non tiene conto di ciò. In BE, BG, IE, ES, FR, HR, HU, LT, LU, NL e PT alcuni gruppi di persone (ad esempio, chi percepisce determinate indennità) hanno automaticamente diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie civili/commerciali. Altri criteri eventualmente applicati dagli Stati membri, quali il merito della causa, non sono ripresi in questo grafico. Pur trattandosi di un aspetto non direttamente correlato al grafico, in diversi Stati membri (AT, CZ, DE, DK, IT, NL, PL, SI) il patrocinio a spese dello Stato non è limitato alle persone fisiche.

<sup>59</sup> Al fine di raccogliere dati comparabili, la soglia di povertà di Eurostat di ciascuno Stato membro è stata convertita in reddito mensile. La soglia del rischio di povertà è fissata al 60 % del reddito disponibile equivalente

il patrocinio a spese dello Stato sia pari al 20 %, ciò significa che un richiedente con un reddito superiore del 20 % rispetto alla soglia di povertà di Eurostat nel proprio Stato membro sarà comunque idoneo a beneficiare di tale patrocinio. Tuttavia se la soglia per il patrocinio a spese dello Stato risulta essere inferiore a 0, ciò significa che una persona con reddito inferiore alla soglia di povertà potrebbe non essere idonea a beneficiare di tale patrocinio.

Alcuni Stati membri dispongono di un sistema di patrocinio a spese dello Stato che prevede una copertura totale dei costi connessi al contenzioso (gratuito patrocinio totale), integrato da un sistema che copre parzialmente i costi (gratuito patrocinio parziale), nel contesto dei quali quest'ultimo applica criteri di ammissibilità diversi da quelli del primo. Altri Stati membri ricorrono soltanto a un sistema totale o a un sistema parziale di patrocinio a spese dello Stato.

**Grafico 25: soglia di reddito per il patrocinio a spese dello Stato in un caso specifico relativo ai consumatori, 2021 (\*) (differenze in % rispetto alla soglia di povertà di Eurostat) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE)<sup>60</sup>)**




(\*) **EE**: la decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato non è basata sul livello delle risorse finanziarie del richiedente. **IE**: il patrocinio a spese dello Stato deve tenere conto anche degli attivi dei quali dispone il richiedente. **CY**: dati del 2020. **MT**: dati del 2020. **LV**: le soglie variano a seconda del comune; il grafico mostra il limite superiore. **PT**: il patrocinio a spese dello Stato è concesso per decisione della pubblica amministrazione (P.A. nel grafico) previa valutazione sulla base della legge della situazione finanziaria del richiedente da parte del ministero della Previdenza sociale. **RO**: dati del 2020.

medio nazionale delle famiglie. Indagine europea sul reddito e sulle condizioni di vita, tabella Eurostat ilc\_li01, [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc\\_li01/default/table?lang=en](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_li01/default/table?lang=en).

<sup>60</sup> I dati del 2021 sono stati raccolti utilizzando le risposte dei membri del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) a un questionario basato sul seguente scenario specifico: una controversia di un consumatore con un'impresa (sono stati indicati due diversi valori della controversia: 6 000 EUR e la soglia del rischio di povertà di Eurostat per ogni Stato membro). Poiché le condizioni per il patrocinio a spese dello Stato dipendono dalla situazione del richiedente, è stato utilizzato lo scenario seguente: il richiedente è un lavoratore subordinato celibe di 35 anni, senza persone a carico né assicurazione di tutela giuridica, con un reddito regolare e un appartamento in affitto.

La maggior parte degli Stati membri richiede alle parti il pagamento di spese di giustizia all'avvio dei procedimenti giudiziari. Spesso i beneficiari del patrocinio a spese dello Stato sono esentati dal pagamento delle spese di giustizia. Solo in Bulgaria, Estonia, Irlanda, nei Paesi Bassi, in Polonia e Slovenia i beneficiari del patrocinio a spese dello Stato non sono automaticamente esentati dal pagamento delle spese di giustizia. In Cechia l'organo giurisdizionale decide caso per caso se esonerare o meno un beneficiario del patrocinio a spese dello Stato dal versamento delle spese di giustizia. In Lussemburgo le parti coinvolte in una disputa che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato non sono tenute a versare i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario. Il grafico 26 mette a confronto l'importo delle spese di giustizia in due scenari, presentato in percentuale sul valore della causa. Nel grafico seguente, qualora le spese di giustizia siano pari, ad esempio, al 10 % di una causa da 6 000 EUR, il consumatore dovrà pagare spese di giustizia pari a 600 EUR per avviare un procedimento giudiziario. La causa di modesta entità corrisponde alla soglia del rischio di povertà di Eurostat in ogni Stato membro.

**Grafico 26: spese di giustizia per avviare un procedimento giudiziario in un caso specifico relativo ai consumatori, 2021 (\*) (importo delle spese di giustizia in percentuale sul valore della causa) (fonte: Commissione europea con il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE)<sup>61</sup>)**




(\*) Per "causa di modesta entità" si intende una causa che corrisponde alla soglia di povertà individuale di Eurostat in ogni Stato membro, convertita in reddito mensile (ad esempio, nel 2019 tale valore variava tra 193 EUR in RO e 1 824 EUR in LU). ES, PT: nessun dato fornito. BG, RO: dati del 2020 per spese di giustizia per una causa del valore di 6 000 EUR. Non sono state fornite informazioni sulle spese di giustizia per una causa di modesta entità. CY: dati del 2020. LU: le parti coinvolte in una disputa devono versare i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario per avviare il procedimento giudiziario in veste di parte attrice, a meno che non beneficino del patrocinio a spese dello Stato. MT: dati del 2020. NL: spese di giustizia per reddito < 2 383 EUR/mese. AT: l'importo massimo delle spese di giustizia dipende dal grado di giudizio. SE: le spese di giustizia in materia civile variano a seconda del tipo di causa. Per le controversie nelle quali il valore della causa è inferiore a 2 339 EUR, le spese di giustizia ammontano a 88 EUR. Nei casi in cui il valore della causa è superiore a 2 339 EUR, le spese di giustizia ammontano a 275 EUR. Per altri tipi di azioni sono previste altre spese di giustizia.

<sup>61</sup> I dati si riferiscono alle soglie di reddito valide nel 2020 e sono stati tratti dalle risposte date dai membri del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) a un questionario basato sullo scenario seguente: una controversia in materia di consumo tra una persona fisica e un'impresa (sono stati indicati due diversi valori della controversia: 6 000 EUR e la soglia del rischio di povertà di Eurostat per ogni Stato membro).

Un'efficace esecuzione dei contratti è fondamentale per l'economia. La capacità di recupero dei costi effettivi del contenzioso rafforza la posizione del creditore che intende far valere un contratto. Il creditore, in veste di parte attrice, è tenuto in genere a pagare le spese di giustizia per promuovere un'azione dinanzi all'organo giurisdizionale. Gli organi giurisdizionali normalmente impongono al convenuto, qualora questi soccomba, di rimborsare integralmente le spese di giustizia anticipate dall'attore vittorioso. Il grafico 27 mostra l'importo delle spese di giustizia che sono necessarie per avviare un procedimento giudiziario in uno specifico contenzioso commerciale riguardante un contenzioso commerciale transfrontaliero tra due imprese relativo all'esecuzione di un contratto, per un valore della causa pari a 20 000 EUR.

**Grafico 27: spese di giustizia per avviare un procedimento giudiziario in uno specifico contenzioso commerciale, 2021 (\*) (in EUR) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il CCBE<sup>62</sup>)**



(\*) *CY, LU, MT, PL, RO*: dati del 2020. *EL, ES*: il recupero delle spese di giustizia è deciso caso per caso. *HU*: non è previsto il recupero totale delle spese di giustizia della parte vittoriosa.


È consuetudine che il creditore anticipi le spese del proprio avvocato non soltanto per la fase di contenzioso, bensì anche nel corso della fase precontenziosa. Per quanto riguarda il rimborso, la maggior parte degli Stati membri applica il principio secondo cui la parte soccombente sostiene sia le proprie spese legali, sia quelle della parte vittoriosa. Tale regola scoraggia dal promuovere cause caratterizzate da una bassa probabilità di esito favorevole, ma incoraggia a promuoverle laddove vi sia una probabilità elevata di esito favorevole. Il grafico 28 mostra l'ammontare del risarcimento che l'organo giurisdizionale accorderebbe all'attore vittorioso nell'ipotesi di uno specifico contenzioso commerciale (nota 62).

<sup>62</sup> I dati sono stati raccolti utilizzando le risposte dei membri del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) a un questionario basato sullo scenario descritto sopra. Ai membri del CCBE è stato chiesto di fornire informazioni relative alle spese di giustizia che dovevano essere pagate per avviare un'azione legale nella causa in questione.

Si possono distinguere tre sistemi di tariffe principali:

- 1) negli Stati membri con un sistema di tariffe determinato dalla normativa, il rimborso delle spese legali dipende dall'ammontare del compenso previsto dalla legge per il servizio reso dall'avvocato, che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro;
- 2) negli Stati membri in cui non esiste un sistema di tariffe determinato dalla legge, è previsto un rimborso totale (Portogallo, Finlandia) o parziale (Lettonia, Lussemburgo) delle spese legali;
- 3) in una serie di Stati membri la concessione del rimborso è decisa dall'organo giurisdizionale caso per caso.

**Grafico 28: ripetibilità delle spese legali in un contenzioso commerciale, 2021 (\*) (in EUR) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE)<sup>63</sup>)**



(\*) Nel grafico le spese legali non tengono conto delle spese di cancelleria e dell'IVA, se dovute. Le presunte spese legali per la fase di contenzioso previste nello scenario sono di 1 650 EUR. Nei sistemi che non prevedono tariffe determinate dalla normativa, con recupero totale s'intende che l'importo (1 650 EUR) è interamente ripetibile. Gli Stati membri che prevedono il recupero parziale (LV, LU) sono suddivisi in base all'importo delle spese legali ripetibili (dal più alto al più basso, con importi che variano da 2 200 EUR a 660 EUR). Il grafico non contiene informazioni sulla ripetibilità delle spese legali per la fase precontenziosa, dato che non è prevista in tutti gli Stati membri. **IT**: esiste una tariffa prevista dalla legge (3 235 EUR nello scenario in questione), ma l'organo giurisdizionale può decidere in merito al rimborso entro determinati parametri. **LT**: l'organo giurisdizionale tiene conto degli orientamenti impartiti dal ministero della Giustizia. L'importo massimo dell'ipotesi in esame sarebbe di 3 350 EUR. **HU**: gli scenari possibili sono due: l'organo giurisdizionale potrebbe ordinare il recupero totale delle spese legali a favore della parte vittoriosa, sulla base

<sup>63</sup> I dati sono stati raccolti utilizzando le risposte date dai membri del CCBE a un questionario basato sullo stesso scenario del grafico 27 (nota 62). Lo scenario seguente è stato usato quale base di calcolo delle spese legali: l'impresa che intendeva fare valere il contratto ha assunto un legale specializzato ed esperto. Tale legale ha svolto le attività indicate in appresso: nella fase precontenziosa: 3 ore di lavoro, con preparazione di un documento alla tariffa oraria di 200 EUR (totale 600 EUR); fase di contenzioso: 11 ore di lavoro, con preparazione di 3 documenti e 2 udienze presso l'organo giurisdizionale alla tariffa oraria netta di 200 EUR (totale 2 200 EUR). Ai membri del CCBE è stato chiesto di fornire informazioni su a) la tariffa imposta dalla legge per il lavoro svolto nella fase precontenziosa/di contenzioso, se prevista, e b) l'ammontare del risarcimento delle spese legali che l'organo giurisdizionale presumibilmente imporrebbe alla parte soccombente. (La tariffa oraria presunta è stata modificata rispetto al quadro di valutazione UE della giustizia 2020, pertanto le risposte non sono comparabili).


dell'accordo sulle spese legali tra l'avvocato e il cliente; l'organo giurisdizionale potrebbe tener conto del sistema di tariffe determinato dalla legge e ordinare soltanto un recupero parziale delle spese legali a favore della parte vittoriosa, nonostante l'accordo tra l'avvocato e il cliente. **MT**: non è previsto il principio di una tariffa oraria, il rimborso è determinato in base al valore della causa. **AT**: scenario non interamente applicabile al sistema di rimborso vigente nel paese. **PL**: l'importo minimo delle spese è determinato dalla legge e dipende dal valore dell'oggetto della controversia. L'organo giurisdizionale potrebbe decidere a favore della rinuncia alla riscossione delle spese oppure ordinare il pagamento di spese minime (nel caso in cui la spesa venga aumentata in ragione di circostanze specifiche come previsto dalla legislazione applicabile).

– Accesso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie –

Il grafico 29 mostra gli sforzi degli Stati membri per promuovere l'uso volontario di metodi di risoluzione alternativa delle controversie con incentivi specifici. Tali sforzi possono variare a seconda del settore del diritto<sup>64</sup>.

### Grafico 29: promuovere e incentivare il ricorso ai metodi ADR, 2021 (\*)

(fonte: Commissione europea<sup>65</sup>)



(\*) Massimo possibile: 68 punti. Indicatori aggregati basati sui seguenti indicatori: 1) siti web che forniscono informazioni sui metodi ADR; 2) campagne pubblicitarie sui mezzi di comunicazione; 3) opuscoli destinati al pubblico; 4) sessioni informative specifiche organizzate su richiesta dagli organi giurisdizionali riguardo ai metodi ADR; 5) coordinamento della mediazione/dell'ADR presso gli organi giurisdizionali; 6) pubblicazione di valutazioni sull'uso dei metodi ADR; 7) pubblicazione di statistiche sull'uso dei metodi ADR; 8) copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti con i metodi ADR mediante il patrocinio a spese dello Stato; 9) rimborso totale o parziale delle spese di giustizia, comprese le imposte di registro qualora si ricorra con successo ai metodi ADR; 10) nessun obbligo di avvalersi di un avvocato per la procedura ADR; 11) possibilità per il giudice di agire come mediatore; 12) un accordo raggiunto dalle parti diventa giudizialmente eseguibile; 13) possibilità di avviare un procedimento online/presentare un'istanza online e di presentare i documenti probatori online; 14) possibilità di informare le parti per via elettronica dell'avvio e delle diverse fasi di un procedimento; 15) possibilità di pagamento online dei diritti applicabili; 16) utilizzo di tecnologie (applicazioni

<sup>64</sup> L'incentivazione e la promozione dell'uso dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie non prevedono l'uso obbligatorio dei metodi ADR prima di adire l'organo giurisdizionale, in quanto tali obblighi suscitano dubbi circa la loro compatibilità con il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


<sup>65</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

di intelligenza artificiale, chatbot) per facilitare la sottoposizione e la risoluzione delle controversie; e 17) altri mezzi. A ciascuno dei 17 indicatori è stato assegnato un punto per ogni settore del diritto. **IE**: le cause amministrative rientrano nella categoria delle cause civili e commerciali. **EL**: l'ADR esiste nelle procedure di appalto pubblico dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi di appello. **ES**: l'ADR è obbligatoria nelle cause in materia di diritto del lavoro. **PT**: per le controversie civili/commerciali, le spese di giustizia sono rimborsate solo nelle cause dinanzi a giudici di pace. **SK**: il sistema giuridico slovacco non sostiene il ricorso all'ADR per fini amministrativi. **FI**: anche le controversie in materia di consumo e lavoro sono considerate cause civili. **SE**: i giudici hanno discrezionalità procedurale in merito all'ADR. Cercare conciliazioni è un compito obbligatorio per il giudice, a meno che non sia inappropriato per la natura del caso.

– Disposizioni specifiche per l'accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità –

In quanto parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità<sup>66</sup>, l'UE e tutti i suoi Stati membri sono tenuti a garantire che le persone con disabilità beneficino di un accesso effettivo e paritario alla giustizia, assicurando sistemazioni adeguate con l'obiettivo dell'uguaglianza e della non discriminazione. Gli Stati parti dovrebbero inoltre fornire accessibilità, comprese comunicazioni e informazioni, nonché riaffermare il loro diritto a un riconoscimento paritario dinanzi alla legge. Il grafico 30 illustra disposizioni specifiche selezionate al riguardo, quali la disponibilità di informazioni in formati accessibili, la disponibilità su richiesta di formati specifici o l'accessibilità da parte delle persone con disabilità a soluzioni digitali per cause civili e commerciali, cause amministrative e casi di rilevanza penale dinanzi ad organi giurisdizionali di primo grado.

**Grafico 30: disposizioni specifiche per l'accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità, 2021** (fonte: Commissione europea<sup>67</sup>)




<sup>66</sup> <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

<sup>67</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

– Controllo giudiziario sulla pubblica amministrazione negli scenari relativi alle imprese –

Per la prima volta, il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 fornisce una panoramica di determinate garanzie giuridiche relative ad atti od omissioni delle autorità amministrative in scenari connessi alle imprese<sup>68</sup>. Le garanzie pertinenti comprendono il controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative e delle misure provvisorie, o la possibilità di una compensazione finanziaria in caso di silenzio amministrativo o di decisione infondata. Tutti questi elementi contribuiscono alla qualità del sistema giudiziario, di particolare rilevanza per il contesto imprenditoriale e degli investimenti e per il funzionamento del mercato unico.

**Grafico 31: garanzie giuridiche in materia di decisioni o non azione delle autorità amministrative, 2021 (\*) (fonte: Commissione europea<sup>69</sup>)**




<sup>68</sup> Nel primo scenario, durante il procedimento giudiziario relativo all'esproprio, le autorità ordinano a un'impresa mineraria di cessare l'attività mineraria con effetto immediato; si basano su precedenti lamentele avanzate dai proprietari di case nel villaggio vicino, già risolte dall'impresa mineraria. L'impresa subirebbe una perdita di profitto giornaliera di 8 000 EUR qualora si conformasse alla decisione amministrativa. L'impresa impugna la decisione amministrativa in giudizio e l'organo giurisdizionale alla fine ribalta la decisione ritenendola infondata. Nel secondo scenario, un'impresa con sede nello Stato membro "B" presenta all'autorità competente dello Stato membro "A" una richiesta di autorizzazione per costruire un negozio al dettaglio di 800 metri quadrati nella capitale dello Stato membro "A". L'impresa non riceve alcuna risposta dall'autorità in questione entro il termine di legge/entro quello che sembra un termine ragionevole di risposta (periodo di silenzio amministrativo). Infine, il grafico esamina se l'impresa può chiedere all'autorità competente una compensazione finanziaria per le perdite subite in ragione del ritardo (periodo di silenzio amministrativo) nel rilascio della licenza di costruzione (supponendo che tale licenza sia infine concessa).

<sup>69</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

– Giustizia a misura di minore –

Il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 approfondisce l'analisi della giustizia a misura di minore rispetto alle precedenti edizioni. Il grafico 32 illustra le varie disposizioni negli Stati membri che rendono un sistema giudiziario più adatto alle esigenze dei minori. Il grafico 33 esamina le disposizioni specifiche disponibili quando un minore è coinvolto in veste di vittima o di indagato/imputato.


**Grafico 32: disposizioni specifiche per procedimenti a misura di minore, 2021 (\*)** (giustizia civile e penale/minorile e procedimenti amministrativi), (fonte: Commissione europea<sup>70</sup>)



(\*) minori: persone di età inferiore a 18 anni; I dati per MT sulla formazione dei giudici sono riferiti al 2020.

<sup>70</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo di referenti sui sistemi giudiziari nazionali e la rete europea di formazione giudiziaria.

**Grafico 33: disposizioni specifiche per procedimenti a misura di minore con minori coinvolti in veste di vittime, indagati o imputati, 2021 (\*) (fonte: Commissione europea<sup>71</sup>)**



Per ciascuno Stato membro, le due colonne rappresentano il coinvolgimento di minori in veste di (da sinistra a destra):  
 1. vittime  
 2. indagati o imputati

- Registrazione audiovisiva dell'esame di minori
- I minori vengono ascoltati in contesti specializzati a misura di minore e possono partecipare efficacemente alle udienze
- Ai minori vengono fornite informazioni a misura di minore sui loro diritti e sui procedimenti
- I minori sono assistiti da un avvocato (sempre o laddove necessario)

(\*) *minori: persone di età inferiore a 18 anni;*

### 3.2.2. Risorse


Per il buon funzionamento di un sistema giudiziario sono necessari risorse sufficienti, compresi gli investimenti necessari in infrastrutture fisiche e tecniche, nonché personale qualificato, formato e adeguatamente remunerato di tutti i tipi. La mancanza di strutture e strumenti adeguati o di personale dotato delle qualifiche e delle competenze necessarie, nonché dell'accesso a una formazione continua, compromette la qualità dei procedimenti e delle decisioni.

#### – Risorse finanziarie –

I grafici riportati in appresso mostrano l'effettiva spesa delle amministrazioni pubbliche per la gestione del sistema giudiziario (penitenziari esclusi), tanto per abitante (grafico 34) quanto per percentuale del prodotto interno lordo (PIL) (grafico 35).


<sup>71</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

**Grafico 34: spesa pubblica totale per l'amministrazione della giustizia in EUR per abitante, 2012, 2018-2020 (\*) (fonte: Eurostat)**



(\*) Gli Stati membri sono ordinati in base alla loro spesa nel 2020 (dalla più alta alla più bassa). I dati seguenti sono provvisori: DE (2018-2020), ES (2020), FR (2019-2020), IT (2020) e PT (2020).

**Grafico 35: spesa pubblica totale per l'amministrazione della giustizia in percentuale del PIL, 2012, 2018-2020 (\*) (fonte: Eurostat)**




(\*) Gli Stati membri sono ordinati in base alla loro spesa nel 2020 (dalla più alta alla più bassa). I dati seguenti sono provvisori: DE (2018-2020), ES (2020), FR (2019-2020), IT (2020) e PT (2020).

– Risorse umane –


Un livello adeguato di risorse umane è essenziale ai fini della qualità dei sistemi giudiziari. La diversità fra i giudici, incluso l'equilibrio di genere, apporta conoscenze, competenze ed esperienze complementari e riflette la realtà della società.

**Grafico 36: numero di giudici, 2012, 2018-2020 (\*) (per 100 000 abitanti) (fonte: studio della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa)**



(\*) Conformemente alla metodologia della CEPEJ, questa categoria comprende i giudici a tempo pieno. La categoria non comprende i *Rechtspfleger*/ausiliari di giustizia, figura che esiste soltanto in alcuni Stati membri. **AT**: i dati sulla giustizia amministrativa sono parte integrante dei dati dal 2016. **EL**: dal 2016 i dati relativi al numero di giudici togati comprendono tutti i gradi della giustizia penale e civile, nonché i giudici amministrativi. **IT**: le commissioni regionali di verifica, le commissioni fiscali locali e gli organi giurisdizionali militari non sono presi in considerazione. Dal 2018 si tiene conto della giustizia amministrativa.


**Grafico 37: percentuale di donne tra i giudici togati delle corti supreme 2019-2021 (\*) (fonte: Commissione europea<sup>72</sup>)**



(\*) I dati sono ordinati secondo i valori per il 2020, dal più alto al più basso. **MT**: nessuna donna presso l'organo giurisdizionale di grado più elevato nel 2019 e nel 2020.

<sup>72</sup> Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Banca dati delle statistiche di genere: [https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm\\_jud\\_natrcr\\_wmid\\_natrcr\\_supcr/datatable](https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_jud_natrcr_wmid_natrcr_supcr/datatable).

**Grafico 38: numero di avvocati, 2012, 2018-2020 (\*) (per 100 000 abitanti) (fonte: studio della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa)**




(\*) Conformemente alla metodologia della CEPEJ, un avvocato è una persona qualificata e autorizzata dal diritto nazionale a patrocinare e agire per conto dei suoi clienti; esercitare un'attività giuridica professionale; stare in giudizio od offrire consulenza ai propri clienti oppure rappresentarli in merito a questioni giuridiche (raccomandazione Rec(2000)21 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla libertà di esercizio della professione di avvocato). **DE**: non viene operata alcuna distinzione tra gruppi diversi di avvocati in Germania, come tra consulenti legali o avvocati. **FI**: dal 2015 il numero di avvocati fornito comprende gli avvocati che operano tanto nel settore privato quanto in quello pubblico.

– *Formazione* –

La formazione giudiziaria apporta un contributo importante in termini di qualità delle decisioni giudiziarie e della giustizia per i cittadini. I dati presentati di seguito riguardano la formazione giudiziaria in numerosi settori, compresa la comunicazione con le parti e con la stampa nonché le competenze giudiziarie.

**Grafico 39: disponibilità di formazione in materia di comunicazione per i giudici, 2021 (\*)**  
(fonte: Commissione europea<sup>73</sup>)




(\*) Massimo possibile: 16 punti. Agli Stati membri è stato assegnato 1 punto se dispongono di formazione iniziale e 1 punto se dispongono di formazione continua (massimo 2 punti per ciascun tipo di formazione). **MT**: dati del 2020.

<sup>73</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con la rete europea di formazione giudiziaria.

### 3.2.3. Strumenti di valutazione

Una valutazione periodica potrebbe rendere il sistema giudiziario più responsivo alle sfide attuali e future, migliorando così la propria qualità. I sondaggi (grafico 40) sono essenziali per esaminare il funzionamento dei sistemi giudiziari dal punto di vista dei professionisti del diritto e degli utenti del sistema giudiziario.

**Grafico 40: aspetti trattati nei sondaggi condotti tra gli utenti del sistema giudiziario o i professionisti del diritto, 2019 (\*) (fonte: Commissione europea<sup>74</sup>)**



(\*) Agli Stati membri è stato assegnato un punto per ciascun aspetto trattato nel sondaggio, indipendentemente dal fatto che il sondaggio sia stato svolto a livello nazionale, regionale o di organo giurisdizionale. La voce "Altri temi" comprende un sondaggio condotto tra le parti sulla loro opinione sui modi nuovi per migliorare la qualità del servizio clienti presso gli organi giurisdizionali e l'accessibilità dei servizi degli organi giurisdizionali (FR), un sondaggio tra i giudici su temi quali la situazione generale del sistema giudiziario, la loro funzione e l'indipendenza della magistratura (ES), l'assistenza fornita alle vittime di reati (PL), aspetti generali degli organi giurisdizionali e del loro funzionamento, l'accesso alle informazioni sugli organi giurisdizionali, strutture giudiziarie, il giudice responsabile del processo, le risorse, la lealtà (PT).

### 3.2.4. Digitalizzazione


L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) può rafforzare i sistemi giudiziari degli Stati membri e renderli più accessibili, efficienti, resilienti e pronti ad affrontare le sfide attuali e future. La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo anche sui sistemi giudiziari nazionali e ha messo in luce una serie di sfide che incidono sul funzionamento della magistratura. Allo stesso tempo ha evidenziato la necessità che i sistemi giudiziari nazionali migliorino ulteriormente la loro digitalizzazione.

<sup>74</sup> Dati del 2019 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

Le edizioni precedenti del quadro di valutazione UE della giustizia hanno fornito dati comparativi su determinati aspetti delle TIC nei sistemi giudiziari. Come annunciato nella comunicazione della Commissione sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE del 2 dicembre 2020<sup>75</sup>, il quadro di valutazione è stato notevolmente rafforzato con ulteriori dati sulla digitalizzazione negli Stati membri. Ciò dovrebbe consentire un monitoraggio più approfondito dei settori di progresso e delle sfide ancora aperte.

Una giustizia favorevole ai cittadini richiede che le informazioni sui sistemi giudiziari nazionali non siano soltanto facilmente accessibili, ma anche personalizzate per gruppi specifici della società che avrebbero altrimenti difficoltà ad accedere alle informazioni. Il grafico 41 mostra la disponibilità di informazioni e servizi pubblici specifici online che aiutano le persone ad accedere alla giustizia.

**Grafico 41: disponibilità di informazioni online per il pubblico riguardanti il sistema giudiziario, 2021 (\*)** (fonte: Commissione europea<sup>76</sup>)



(\*) **DE**: ciascuno Stato federale e il livello federale decidono individualmente quali informazioni comunicare online.


<sup>75</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità" (COM(2020) 710 final) e il documento SWD(2020) 540 final che l'accompagna.

<sup>76</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

– Norme pronte per il digitale –

L'uso di soluzioni digitali nelle cause civili/commerciali, amministrative e penali necessita spesso di essere regolamentato adeguatamente dalle norme procedurali nazionali. Il grafico 42 illustra la possibilità per i vari soggetti di utilizzare tecnologie di comunicazione a distanza (ad esempio le videoconferenze) per procedure relative a procedimenti giudiziari e riflette la situazione attuale per quanto riguarda l'ammissibilità delle prove digitali.

**Grafico 42: norme procedurali che consentono l'utilizzo della tecnologia digitale negli organi giurisdizionali nelle cause civili/commerciali, amministrative e penali, 2021 (\*)**  
(fonte: Commissione europea<sup>77</sup>)



Per ogni Stato membro, le tre colonne mostrano le norme procedurali che consentono l'utilizzo della tecnologia digitale negli organi giurisdizionali per i seguenti tipi di cause (da sinistra a destra):  
 1. cause civili/commerciali  
 2. cause amministrative  
 3. cause penali.

- Ammissibilità delle prove solo se depositate in formato digitale
- Possibilità di condurre integralmente la fase orale del procedimento tramite tecnologie di comunicazione a distanza
- Possibilità di interpretazione linguistica utilizzando tecnologie di comunicazione a distanza
- Possibilità di audizione dei periti tramite tecnologie di comunicazione a distanza
- Possibilità di audizione dei testi tramite tecnologie di comunicazione a distanza
- Possibilità di audizione di parti/convenuti/vittime tramite tecnologie di comunicazione a distanza

(\*) Per ciascuno Stato membro la prima colonna riporta le norme procedurali per le cause civili/commerciali, la seconda colonna quelle per le cause amministrative e la terza colonna quelle per le cause penali. Massimo possibile: 12 punti. Per ciascun criterio sono stati attribuiti due punti se la possibilità esiste, rispettivamente, in tutte le cause civili/commerciali, amministrative e penali (nelle cause penali la possibilità di audizione delle parti è stata suddivisa per tenere conto sia dei convenuti che delle vittime). I punteggi sono divisi per due quando la possibilità non esiste per tutti i procedimenti. Per gli Stati membri che non operano alcuna distinzione tra cause civili/commerciali e cause amministrative sono stati assegnati gli stessi punti per entrambi i settori. **EL**: nessuna norma per le cause amministrative e penali. **LU**: nessuna norma per le cause amministrative.


<sup>77</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

– Uso di strumenti digitali –

Oltre alle norme procedurali pronte per il digitale, gli organi giurisdizionali e le procure devono disporre di strumenti e infrastrutture adeguati che consentano la comunicazione a distanza e l'accesso a distanza sicuro al luogo di lavoro (grafico 43). Sono necessarie infrastrutture e attrezzature adeguate anche per la comunicazione elettronica sicura tra gli organi giurisdizionali/le procure e i professionisti del diritto e le istituzioni (grafici 44 e 45).

Le TIC, comprese le tecnologie innovative, svolgono un ruolo importante nel sostenere il lavoro delle autorità giudiziarie. Di conseguenza contribuiscono in modo significativo alla qualità dei sistemi giudiziari. La possibilità per giudici, pubblici ministeri e operatori giudiziari di disporre di vari strumenti digitali può semplificare i processi di lavoro, garantire un'equa ripartizione del carico di lavoro e determinare una chiara riduzione dei tempi.

**Grafico 43: uso della tecnologia digitale da parte degli organi giurisdizionali e delle procure, 2021 (\*)** (fonte: Commissione europea<sup>78</sup>)



Per ogni Stato membro, le due colonne mostrano

l'uso delle tecnologie digitali presso le seguenti autorità (da sinistra a destra):

1. organi giurisdizionali

2. procure

- Utilizzo di tecnologie di registro distribuito (blockchain)
- Utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale nelle attività fondamentali
- Assegnazione delle cause con mezzi elettronici e distribuzione automatizzata basata su criteri oggettivi
- Utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza, in particolare di videoconferenza
- Possibilità per il personale di lavorare in sicurezza da remoto
- I giudici/pubblici ministeri possono lavorare in sicurezza da remoto
- Utilizzo di un sistema elettronico di gestione delle cause
- Nessuna


(\*) Massimo possibile: 7 punti. Per ciascun criterio è stato attribuito un punto se, rispettivamente, gli organi giurisdizionali e le procure utilizzano una determinata tecnologia e 0,5 punti quando l'utilizzo della tecnologia non è sistematico.

<sup>78</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

Una comunicazione elettronica sicura può contribuire a migliorare la qualità dei sistemi giudiziari. La possibilità per gli organi giurisdizionali di comunicare per via elettronica sia tra loro sia con i professionisti del diritto e con le altre istituzioni può semplificare i processi e ridurre la necessità di comunicazioni cartacee e della presenza fisica, consentendo così di ridurre la durata delle attività preliminari e dei procedimenti giudiziari.

#### Grafico 44: organi giurisdizionali: strumenti di comunicazione elettronica, 2021 (\*)

(fonte: Commissione europea<sup>79</sup>)




(\*) Massimo possibile: 5 punti. Per ciascun criterio è stato attribuito un punto se gli organi giurisdizionali dispongono di una comunicazione elettronica sicura. Sono stati assegnati 0,5 punti quando la possibilità non esiste per tutti i procedimenti. **FI**: i compiti dei notai non riguardano gli organi giurisdizionali. Di conseguenza non vi è alcun motivo per fornire loro una connessione sicura.

Le procure sono essenziali per il funzionamento del sistema giudiziario penale. Anch'esse possono trarre vantaggio dall'accesso a un canale di comunicazione elettronico sicuro che potrebbe facilitarne il lavoro e migliorare così la qualità dei procedimenti giudiziari. La possibilità di una comunicazione elettronica sicura tra le procure e le autorità inquirenti, gli avvocati difensori e gli organi giurisdizionali consentirebbe una preparazione più rapida ed efficiente dei procedimenti dinanzi ai giudici.

<sup>79</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

**Grafico 45: procure: strumenti di comunicazione elettronica, 2021(\*)** (fonte: Commissione europea<sup>80</sup>)




(\*) Massimo possibile: 5 punti. Per ciascun criterio è stato attribuito un punto se le procure dispongono di una comunicazione elettronica sicura. Sono stati assegnati 0,5 punti quando la possibilità non esiste per tutti i procedimenti. La disponibilità di strumenti di comunicazione elettronica presso le procure comprende la comunicazione con gli avvocati alle dipendenze di tali uffici.

<sup>80</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

– Accesso online agli organi giurisdizionali –

La capacità di espletare fasi specifiche di un procedimento giudiziario per via elettronica è una parte importante della qualità dei sistemi giudiziari. La presentazione elettronica delle istanze, la possibilità di monitorare e portare avanti un procedimento online o di notificare o comunicare atti per via elettronica può facilitare concretamente l'accesso alla giustizia da parte di cittadini e imprese (o dei loro rappresentanti legali) e ridurre ritardi e costi. La disponibilità di simili servizi pubblici digitali contribuirebbe ad avvicinare gli organi giurisdizionali ai cittadini e alle imprese e, di conseguenza, a rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario.

**Grafico 46: soluzioni digitali per l'avvio e il seguito dei procedimenti in ambito civile/commerciale e amministrativo, 2021(\*) (fonte: Commissione europea<sup>81</sup>)**




(\*) Massimo possibile: 9 punti. Per ciascun criterio è stato attribuito un punto se la possibilità esiste, rispettivamente, per tutte le cause civili/commerciali e amministrative. Sono stati assegnati 0,5 punti quando la possibilità non esiste per tutti i procedimenti. Per gli Stati membri che non operano alcuna distinzione tra cause civili/commerciali e cause amministrative sono stati assegnati gli stessi punti per entrambi i settori.

<sup>81</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

Anche l'uso di strumenti digitali per istituire e dare seguito ai procedimenti giudiziari in ambito penale può contribuire a garantire i diritti delle vittime e degli imputati. Ad esempio, le soluzioni digitali possono consentire la comunicazione a distanza in via riservata tra gli imputati e i loro avvocati, consentire agli imputati in stato di detenzione di prepararsi all'udienza e aiutare le vittime di reato ad evitare la vittimizzazione secondaria.

**Grafico 47: soluzioni digitali per lo svolgimento e il seguito dei procedimenti giudiziari penali, 2021(\*)** (fonte: Commissione europea<sup>82</sup>)



(\*) Massimo possibile: 6 punti. Per ciascun criterio è stato attribuito un punto se la possibilità esiste per tutti i procedimenti penali. Sono stati assegnati 0,5 punti quando la possibilità non esiste per tutti i procedimenti.

– Accesso alle sentenze –

Garantire l'accesso online alle sentenze aumenta la trasparenza dei sistemi giudiziari, aiuta i cittadini e le imprese a comprendere i loro diritti e può contribuire alla coerenza della giurisprudenza. Le disposizioni per la pubblicazione online delle decisioni giudiziarie sono essenziali per la creazione di strutture di ricerca di facile utilizzo<sup>83</sup> che rendono la giurisprudenza più accessibile ai professionisti del diritto e al pubblico in generale. Una giurisprudenza

<sup>82</sup> Dati del 2021 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

<sup>83</sup> Cfr. *Best practice guide for managing Supreme Courts*, nel contesto del progetto "Supreme Courts as guarantee for effectiveness of judicial systems", pag. 29.

facilmente accessibile e riutilizzabile rende il sistema giudiziario favorevole all'impiego di algoritmi, consentendo l'utilizzo di applicazioni innovative di tecnologia legale ("legal tech") che coadiuvano gli operatori della giustizia.

La pubblicazione online delle decisioni degli organi giurisdizionali richiede il bilanciamento di interessi diversi, entro i limiti stabiliti da quadri giuridici e politici. Il regolamento generale sulla protezione dei dati<sup>84</sup> si applica integralmente al trattamento dei dati personali da parte degli organi giurisdizionali. Nel valutare quali dati rendere pubblici occorre trovare un giusto equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati e il diritto alla pubblicità delle decisioni giudiziarie al fine di assicurare la trasparenza del sistema giudiziario. Ciò vale soprattutto qualora vi sia un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione di tali dati. In molti paesi il diritto o la prassi prevede, in maniera sistematica o su richiesta, l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione<sup>85</sup> delle decisioni giudiziarie prima della pubblicazione. I dati prodotti dalle autorità giudiziarie sono anch'essi disciplinati dalla normativa dell'UE in materia di apertura dei dati e di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico<sup>86</sup>.

La disponibilità di decisioni giudiziarie in formati leggibili meccanicamente<sup>87</sup> promuove un sistema giudiziario compatibile con l'uso di algoritmi<sup>88</sup>.

---

<sup>84</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


<sup>85</sup> L'anonimizzazione o la pseudonimizzazione è più efficiente se assistita da un algoritmo. La supervisione dell'uomo è tuttavia necessaria, in quanto gli algoritmi non comprendono il contesto.

<sup>86</sup> Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90) e direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

<sup>87</sup> Le sentenze redatte secondo standard definiti (ad es. Akoma Ntoso) e i relativi metadati possono essere scaricati gratuitamente sotto forma di una banca dati o tramite altri mezzi automatizzati (ad es. interfaccia di programmazione di un'applicazione).

<sup>88</sup> Cfr. anche la comunicazione dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final), il libro bianco sull'intelligenza artificiale della Commissione – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020) 65 final), e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle migliori prassi in materia di pubblicazione on line delle decisioni giudiziarie (GU C 362 dell'8.10.2018, pag. 2).


**Grafico 48: accesso online da parte dei cittadini alle sentenze pubblicate, 2021 (\*) (cause civili/commerciali, amministrative e penali, tutti i gradi di giudizio) (fonte: Commissione europea<sup>89</sup>)**



(\*) Massimo possibile: 9 punti. Per ciascun grado di giudizio è stato assegnato un punto laddove siano consultabili rispettivamente tutte le sentenze delle cause civili/commerciali, amministrative e penali, 0,75 punti laddove sia disponibile la maggior parte delle sentenze (più del 50 %) e 0,5 punti qualora siano disponibili soltanto alcune sentenze (meno del 50 %). Per gli Stati membri in cui esistono soltanto due gradi di giudizio, sono stati assegnati punti per i tre gradi, riprendendo il rispettivo livello più elevato del grado non esistente. Per gli Stati membri che non operano alcuna distinzione tra i due ambiti del diritto (civile/commerciale e amministrativo) sono stati assegnati gli stessi punti per entrambi i settori. **BE**: per le cause civili e penali spetta a ciascun organo giurisdizionale decidere riguardo alla pubblicazione delle proprie sentenze. **DE**: ogni Stato federale decide in merito alla pubblicazione online delle sentenze di primo grado. **AT**: per il primo e il secondo grado spetta ai giudici decidere quali sentenze pubblicare. Le decisioni della Corte suprema che respingono un ricorso senza motivazione nel merito non vengono pubblicate. Le decisioni della Corte suprema amministrativa adottate da un giudice unico sono pubblicate se il giudice interessato decide di pubblicarle. Inoltre non vengono pubblicate le decisioni che contengono solo questioni giuridiche laddove esista già una giurisprudenza costante della Corte suprema amministrativa, così come le decisioni non complicate relative alla sospensione del procedimento. **NL**: gli organi giurisdizionali decidono in merito alla pubblicazione in base a criteri pubblicati. **PT**: la decisione in merito alla pubblicazione spetta a una commissione presente all'interno dell'organo giurisdizionale. **SI**: le decisioni procedurali poco o per nulla rilevanti per la giurisprudenza non vengono pubblicate; delle decisioni nel contesto di cause identiche nella sostanza (ad es. cause massive), viene pubblicata soltanto la decisione principale (insieme all'elenco dei fascicoli aventi il medesimo contenuto). I singoli organi giurisdizionali di grado superiore decidono quali sentenze possono essere pubblicate. **SK**: le decisioni su diversi tipi di cause civili, come quelle in materia di eredità o di determinazione della paternità, non vengono pubblicate. **FI**: gli organi giurisdizionali decidono quali sentenze sono pubblicate.

<sup>89</sup> Dati del 2020 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

**Grafico 49: disposizioni per la redazione di decisioni giudiziarie leggibili meccanicamente, 2021 (\*) (cause civili/commerciali, amministrative e penali, tutti i gradi di giudizio)**  
(fonte: Commissione europea<sup>90</sup>)



Per ogni Stato membro, le tre colonne mostrano le disposizioni predisposte per i seguenti tipi di cause (da sinistra a destra):

1. cause civili/commerciali
2. cause amministrative
3. cause penali.

- Le sentenze e i relativi metadati possono essere scaricati gratuitamente sotto forma di una banca dati o tramite altri mezzi automatizzati
- L'anonimizzazione/la pseudonimizzazione è assistita da un algoritmo
- Esistono norme per determinare se nelle sentenze pubblicate online siano divulgati dati personali
- Alle sentenze sono associate informazioni ("metadati") sulle citazioni e sui riferimenti al diritto o alla giurisprudenza nazionale e/o dell'UE
- Alle sentenze sono associate informazioni ("metadati") sulle parole chiave, sulla data della decisione, ecc.
- Alle sentenze è attribuito un identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI)
- Le sentenze sono redatte secondo uno standard che ne consente la lettura con il linguaggio macchina
- Sito web accessibile gratuitamente al pubblico

(\*) Massimo possibile: 24 punti per tipo di causa. Per ciascuno dei tre gradi di giudizio (primo, secondo e ultimo) può essere assegnato un punto se sono contemplate tutte le decisioni giudiziarie. Se sono contemplate soltanto alcune decisioni giudiziarie in un determinato grado viene assegnato solo mezzo punto. Per gli Stati membri in cui esistono soltanto due gradi di giudizio, sono stati assegnati punti per tre gradi, riprendendo il rispettivo grado più elevato per il grado non esistente. Per gli Stati membri in cui non viene operata alcuna distinzione tra cause amministrative e civili/commerciali, sono stati assegnati gli stessi punti per entrambi gli ambiti del diritto. **ES**: non è consentito l'utilizzo della banca dati del Consiglio generale della magistratura (CGPJ) a scopi commerciali né scaricare una quantità ingente di informazioni. Il riutilizzo di queste informazioni per lo sviluppo di banche dati o a scopi commerciali deve seguire la procedura e le condizioni stabilite dal Consiglio generale della magistratura mediante il suo centro di documentazione giudiziaria. **IE**: l'anonimizzazione delle sentenze viene effettuata nei settori del diritto di famiglia, dell'assistenza ai minori e in altri settori nei quali la legge impone o un giudice ordina la non divulgazione dell'identità delle parti o delle persone.

<sup>90</sup> Dati del 2020 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

### 3.2.5. Sintesi sulla qualità dei sistemi giudiziari

Un accesso semplice, risorse sufficienti, strumenti di valutazione efficaci e la digitalizzazione sono tutti aspetti che contribuiscono a un sistema giudiziario di qualità elevata. I cittadini e le imprese si aspettano decisioni di elevata qualità da un sistema giudiziario efficiente. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 effettua un'analisi comparativa di questi fattori.

#### *Accessibilità*

L'edizione 2022 prende nuovamente in esame una serie di elementi che contribuiscono a un sistema giudiziario favorevole ai cittadini:

- la **disponibilità del patrocinio a spese dello Stato** e il **livello delle spese di giustizia** hanno un impatto importante sull'accesso al sistema giudiziario, in particolare per le persone che vivono in condizioni di povertà. Il grafico 25 mostra che in alcuni Stati membri i consumatori con reddito inferiore alla soglia di povertà di Eurostat non beneficiano del patrocinio a spese dello Stato. Rispetto al 2020, il patrocinio a spese dello Stato è diventato più accessibile in circa un terzo degli Stati membri, in particolare il patrocinio parziale a spese dello Stato, e più limitato in due Stati membri. Tale circostanza è in contrasto con la tendenza precedente nell'ambito della quale il patrocinio a spese dello Stato stava diventando meno accessibile in alcuni Stati membri. Il livello delle spese di giustizia (grafico 26) è rimasto sostanzialmente stabile dal 2016, sebbene diversi Stati membri abbiano innalzato il livello delle spese di giustizia per le cause di modesta entità. L'onere delle spese di giustizia continua ad essere proporzionalmente più elevato per le cause di modesta entità. Le difficoltà a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato associate a livelli di spese di giustizia elevati in taluni Stati membri potrebbero dissuadere le persone in condizioni di povertà dal tentare di accedere al sistema giudiziario;
- il livello delle **spese di giustizia per il contenzioso commerciale** (grafico 27) varia notevolmente tra gli Stati membri (dallo 0,1 % al 6 % del valore della controversia); soltanto due Stati membri non prevedono alcuna spesa di giustizia. Rispetto al 2020, il livello delle spese di giustizia è rimasto sostanzialmente stabile, con solo due Stati membri che le hanno abbassate e uno Stato membro che le ha aumentate. Il grafico 28 presenta in che misura la parte vittoriosa possa recuperare le spese legali in una causa commerciale. Esistono marcate differenze nella ripetibilità delle spese legali nella fase di contenzioso tra gli Stati membri con e senza un sistema di tariffe determinato dalla legge, così come all'interno di questi gruppi (in particolare tra i sistemi di tariffe più e meno generosi). In molti Stati membri la ripetibilità delle spese legali è inoltre a discrezione degli organi giurisdizionali. Il livello di generosità di un sistema di recupero delle spese legali può sia motivare che dissuadere qualcuno dal promuovere un'azione, incidendo sul generale accesso alla giustizia;
- il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 continua ad analizzare le modalità con cui gli Stati membri promuovono l'uso volontario di **metodi alternativi di risoluzione delle controversie** (ADR) (grafico 29), compresa la possibilità di utilizzare tecnologie digitali. Rispetto al 2020, un terzo degli Stati membri ha aumentato i propri sforzi di promozione, mentre circa lo stesso numero li ha diminuiti. In generale, il numero di modalità di promozione dei metodi ADR tende ad essere inferiore per i contenziosi amministrativi rispetto a quelli in materia civile e commerciale, di lavoro o di consumo, ma si può osservare uno sforzo leggermente maggiore in questo settore rispetto al 2020;

- per la prima volta, il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 fa il punto sulle **disposizioni specifiche in atto per fornire sostegno alle persone con disabilità** ad accedere alla giustizia in maniera paritaria rispetto agli altri. Il grafico 30 mostra che tutti gli Stati membri dispongono quanto meno di alcune disposizioni in atto, per lo più soluzioni procedurali o informazioni disponibili in formati accessibili. Formati specifici, come il Braille, la lingua dei segni o formati di facile lettura, sono disponibili su richiesta in più della metà degli Stati membri. Le soluzioni digitali per le cause civili e commerciali, le cause amministrative e le cause penali presso gli organi giurisdizionali di primo grado sono accessibili anche alle persone con disabilità in poco più della metà degli Stati membri;
- sempre per la prima volta, il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 mappa **alcuni aspetti del controllo giudiziario su atti ed omissioni della pubblica amministrazione** sulla base di specifici scenari operativi. Il grafico 31 mostra che in quasi tutti gli Stati membri le imprese possono ricevere una compensazione finanziaria per i danni causati da decisioni amministrative o dal silenzio amministrativo e che gli organi giurisdizionali possono sospendere l'esecuzione di decisioni amministrative. Tali elementi possono avere un impatto sulla fiducia degli investitori, sul contesto imprenditoriale e sul funzionamento del mercato unico, di conseguenza necessitano di un monitoraggio e di un'analisi più approfonditi;
- il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 fornisce un'analisi più approfondita delle misure messe in atto dagli Stati membri per garantire un **sistema giudiziario a misura di minore**. In particolare affina la selezione delle disposizioni in diversi tipi di procedimenti presentati nel grafico 32 e distingue (nel grafico 33) tra un minore coinvolto in un procedimento in veste di vittima e un minore che è invece indagato o imputato. Dal grafico 32 si desume che tutti gli Stati membri attuano almeno alcune delle soluzioni a favore dei minori, il più delle volte garantendo che siano trattati in modo adeguato in base alle loro esigenze e ai loro diritti specifici. Quasi tutti gli Stati membri prevedono inoltre corsi di formazione per i giudici in materia di giustizia a misura di minore. Il grafico 33 illustra la variazione tra gli Stati membri in questo settore, mostrando relativamente meno disposizioni specifiche disponibili per i minori coinvolti in procedimenti in veste di indagati o imputati in circa un terzo degli Stati membri.

### *Risorse*

Sistemi giudiziari di qualità elevata negli Stati membri dipendono da risorse finanziarie e umane sufficienti. Ciò richiede investimenti adeguati in infrastrutture fisiche e tecniche, formazione iniziale e continua e diversità tra i giudici, anche in termini di equilibrio di genere. Dal quadro di valutazione UE della giustizia 2022 emerge quanto segue:

- in termini di **risorse finanziarie**, dai dati emerge che, nel complesso, nel 2020 la spesa totale delle amministrazioni pubbliche per gli organi giurisdizionali ha continuato a rimanere sostanzialmente stabile negli Stati membri, registrando persistenti differenze significative negli importi effettivi tra gli Stati membri, tanto in EUR per abitante quanto in percentuale rispetto al PIL (grafici 34 e 35). Quasi tutti gli Stati membri hanno aumentato la propria spesa espressa come percentuale rispetto al PIL nel 2020 (un aumento rispetto al 2019) e la maggioranza di essi ha incrementato anche la spesa pro capite;

- le **donne** rappresentano ancora meno del 50 % dei giudici a livello di Corte suprema nella maggior parte degli Stati membri (grafico 37). Dai dati per il triennio considerato, dal 2019 al 2021 emergono livelli e tendenze divergenti tra gli Stati membri, ma dal 2010 la percentuale di donne che svolgono l'attività di giudice a livello di Corti supreme è aumentata nella maggior parte degli Stati membri;
- per **migliorare la comunicazione con i gruppi vulnerabili** (grafico 39), la maggior parte degli Stati membri offre formazione sulle modalità per comunicare al meglio con le vittime di violenza di genere e/o domestica e più di due terzi forniscono formazione sulla comunicazione con i richiedenti asilo e con persone provenienti da contesti culturali, religiosi, etnici o linguistici diversi. Circa la metà degli Stati membri offre formazione sulle modalità per comunicare con persone con disabilità visive o auditive. Inoltre, più di due terzi degli Stati membri offrono formazione sull'uso dei media sociali e/o sulla comunicazione con i mezzi di comunicazione e circa la metà sensibilizza e fornisce formazione sulla gestione della disinformazione.

#### *Strumenti di valutazione*

- Il **ricorso a sondaggi** tra gli utenti del sistema giudiziario e i professionisti del diritto (grafico 40) è stato inferiore nel 2020 rispetto agli anni precedenti e un numero stabile di Stati membri ha deciso di non condurre sondaggi. Tuttavia gli Stati membri che non hanno condotto sondaggi non sono sempre gli stessi dell'anno precedente, una circostanza questa che indica che alcuni di loro effettuano indagini ogni due/ogni pochi anni. L'accessibilità, l'assistenza ai clienti, le udienze e le sentenze, nonché la fiducia generale nel sistema giudiziario sono rimasti temi ricorrenti dei sondaggi, tuttavia soltanto alcuni Stati membri hanno posto domande in merito alla soddisfazione dei gruppi con esigenze speciali o alla consapevolezza delle persone dei propri diritti.

#### *Digitalizzazione*

A partire dall'edizione del 2021, il quadro di valutazione UE della giustizia comprende un'ampia sezione che esamina nel dettaglio gli aspetti relativi alla digitalizzazione della giustizia. La maggior parte degli Stati membri utilizza già soluzioni digitali in contesti diversi e in misura diversa, tuttavia vi sono notevoli margini di miglioramento.

- Quasi tutti gli Stati membri dispongono di alcune **informazioni online sul proprio sistema giudiziario**, compresi siti web con informazioni visibili e comprensibili su come accedere al patrocinio a spese dello Stato, nonché sulle spese di giustizia e sui criteri di ammissibilità per la loro riduzione (grafico 41). Esistono tuttavia differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello di informazione e il grado di risposta alle esigenze delle persone. Ad esempio, non molti Stati membri (solo 13) mettono a disposizione una simulazione online interattiva tramite la quale i cittadini possono scoprire se hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato. Al contrario, la maggior parte degli Stati membri fornisce un sito web con moduli online per imprese e privati e informazioni per non madrelingua.
- Meno della metà degli Stati membri dispone di **norme procedurali pronte per il digitale** (grafico 42), che consentono l'uso della comunicazione a distanza e l'ammissibilità delle prove solo in formato digitale. Negli altri Stati membri ciò è possibile soltanto in un numero limitato di situazioni. Tuttavia dal 2020 si sono registrati progressi in quasi la metà degli Stati membri.

- Per quanto riguarda **l'uso della tecnologia digitale da parte degli organi giurisdizionali e delle procure** (grafico 43), la maggior parte degli Stati membri ha già messo vari strumenti digitali a disposizione di organi giurisdizionali, pubblici ministeri e membri del personale. Sebbene la maggior parte degli Stati membri disponga di sistemi di gestione delle cause, sistemi di videoconferenza e dispositivi di telelavoro, sono necessari ulteriori progressi nell'automazione dei sistemi di assegnazione delle cause e nel rendere più ampiamente disponibili l'intelligenza artificiale e gli strumenti basati sulla *blockchain*.
- Gli organi giurisdizionali nella maggior parte degli Stati membri dispongono di **strumenti elettronici sicuri per la comunicazione**. Tuttavia in diversi Stati membri gli organi giurisdizionali sono in grado di comunicare attraverso soluzioni elettroniche sicure soltanto con determinati professionisti del diritto e/o con le autorità nazionali (grafico 44). Nel caso delle procure (grafico 45), più di un terzo degli Stati membri prevede una comunicazione elettronica sicura completa con professionisti del diritto e istituzioni nazionali, una circostanza questa che costituisce un progresso rispetto al 2020.
- Nelle cause civili/commerciali e amministrative, la maggior parte degli Stati membri fornisce alle persone fisiche e alle imprese (o ai loro rappresentanti legali) **l'accesso online ai rispettivi procedimenti in corso o chiusi** (grafico 46), sebbene in misura diversa. In oltre un terzo degli Stati membri le persone fisiche e le imprese hanno beneficiato di un migliore accesso online rispetto al 2020. Tuttavia, nel caso dei procedimenti penali (grafico 47), nella maggior parte degli Stati membri gli imputati e le vittime hanno possibilità assai limitate di seguire o svolgere una parte del loro procedimento per via elettronica, nonostante i miglioramenti registrati in circa la metà degli Stati membri.
- Il quadro di valutazione 2022 valuta i dati **sull'accesso online alle sentenze degli organi giurisdizionali** (grafico 48) al fine di fornire una panoramica più accurata della situazione negli Stati membri. I risultati differiscono quindi rispetto all'anno precedente. In particolare, in materia di pubblicazione delle sentenze di grado più elevato: 22 Stati membri pubblicano tutte le sentenze civili/commerciali ed amministrative e 22 Stati membri pubblicano anche tutte le sentenze penali. Tuttavia la pubblicazione online delle sentenze di secondo grado è più rara, con solo dieci Stati membri che pubblicano tutte le sentenze degli organi giurisdizionali di secondo grado.
- Il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 prosegue l'esame delle **disposizioni presenti negli Stati membri destinate a contribuire alla redazione di decisioni giudiziarie leggibili meccanicamente** (grafico 49). In tutti gli Stati membri sono in vigore almeno alcune disposizioni per le cause civili/commerciali, amministrative e penali, sebbene si possono osservare notevoli variazioni tra gli Stati membri. Sembra che gli organi giurisdizionali amministrativi siano relativamente più avanzati nel garantire un accesso senza soluzione di continuità alla giurisprudenza e nel facilitarne il riutilizzo da parte delle imprese di tecnologia legale ("legal tech"). In generale si osserva una tendenza verso l'introduzione di ulteriori disposizioni, in particolare per quanto riguarda la disponibilità nelle sentenze di metadati sulle parole chiave, le date delle decisioni e la regolamentazione dell'utilizzo dei dati personali nelle sentenze pubblicate. Dieci Stati membri hanno segnalato un miglioramento nel 2021 rispetto all'anno precedente. I sistemi giudiziari che prevedono disposizioni per la redazione delle sentenze secondo standard che consentono formati compatibili con il linguaggio macchina sembrano potenzialmente in grado di conseguire in futuro risultati migliori.